

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 77



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

62° anno

20 marzo 2019

Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ Regolamento (UE) 2019/440 del Consiglio, del 29 novembre 2018, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco e del relativo protocollo di attuazione 1
- ★ Decisione (UE) 2019/441 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, del relativo protocollo di attuazione e dello scambio di lettere che accompagna l'accordo 4
- Accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco 8

REGOLAMENTI

- ★ Regolamento delegato (UE) 2019/442 della Commissione, del 12 dicembre 2018, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2017/587 al fine di precisare l'obbligo che i prezzi riflettano le condizioni prevalenti di mercato e di aggiornare e rettificare talune disposizioni ⁽¹⁾ 56
- ★ Regolamento delegato (UE) 2019/443 della Commissione, del 13 febbraio 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/588 per quanto riguarda la possibilità di adeguare il numero medio giornaliero di operazioni relativo a un'azione quando la sede di negoziazione con il maggior volume di scambi dell'azione è situata al di fuori dell'Unione ⁽¹⁾ 59
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/444 della Commissione, del 19 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) 2015/2447 per quanto riguarda i formulari di impegno del garante e l'inclusione delle spese di trasporto aereo nel valore in dogana in vista del recesso del Regno Unito dall'Unione 61

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

★ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/445 della Commissione, del 19 marzo 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014 che stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA	64
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/446 della Commissione, del 19 marzo 2019, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi ⁽¹⁾	67

DECISIONI

★ Decisione (UE) 2019/447 del Consiglio, del 15 marzo 2019, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana	73
★ Decisione (UE) 2019/448 del Consiglio, del 18 marzo 2019, relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea, di una proposta di inclusione del metossicloro nell'allegato A della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti	74
★ Decisione di esecuzione (UE) 2019/449 della Commissione, del 18 marzo 2019, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione che stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari di taluni paesi terzi per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa [notificata con il numero C(2019) 2024]	76
★ Decisione di esecuzione (UE) 2019/450 della Commissione, del 19 marzo 2019, relativa alla pubblicazione dei documenti per la valutazione europea per i prodotti da costruzione elaborati a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾	78
★ Decisione di esecuzione (UE) 2019/451 della Commissione, del 19 marzo 2019, relativa alle norme armonizzate per i prodotti da costruzione elaborate a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾	80

Rettifiche

★ Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013)	83
--	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

REGOLAMENTO (UE) 2019/440 DEL CONSIGLIO

del 29 novembre 2018

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco e del relativo protocollo di attuazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A nome dell'Unione la Commissione ha negoziato un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco («accordo di pesca»), nonché un nuovo protocollo di attuazione dello stesso e lo scambio di lettere che accompagna l'accordo di pesca.
- (2) Conformemente alla decisione (UE) 2018/2068 del Consiglio ⁽¹⁾, l'accordo di pesca, il protocollo di attuazione e lo scambio di lettere che accompagna l'accordo di pesca sono stati firmati il 14 gennaio 2019, fatta salva la loro conclusione in una data successiva.
- (3) Il protocollo di attuazione dell'accordo di pesca copre un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di applicazione quale definita all'articolo 16.
- (4) È opportuno ripartire le possibilità di pesca tra gli Stati membri per l'intero periodo di applicazione del protocollo di attuazione dell'accordo di pesca.
- (5) È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data di applicazione del protocollo di attuazione dell'accordo di pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le possibilità di pesca stabilite ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco («accordo di pesca») sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

Categoria di pesca	Tipo di nave	Stato membro	Licenze o contingente
Pesca artigianale a nord, specie pelagiche	Pescherecci con sciabiche < 150 tonnellaggio lordo (GT)	Spagna	22

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2018/2068 del Consiglio, del 29 novembre 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, del relativo protocollo di attuazione e dello scambio di lettere che accompagna l'accordo (GUL 331 del 28.12.2018, pag. 1).

Categoria di pesca	Tipo di nave	Stato membro	Licenze o contingente
Pesca artigianale a nord	Pescherecci con palangari di fondo < 40 GT	Spagna	25
		Portogallo	7
	Pescherecci con palangari di fondo ≥ 40 GT < 150 GT	Portogallo	3
Pesca artigianale a sud	Pescherecci con lenze e canne < 150 GT per nave Totale ≤ 800 GT	Spagna	10
Pesca demersale	Pescherecci con palangari di fondo ≤ 150 GT	Spagna	7
		Portogallo	4
	Pescherecci da traino ≤ 750 GT Totale ≤ 3 000 GT	Spagna	5
		Italia	0
Pesca del tonno	Pescherecci con lenze e canne	Spagna	23
		Francia	4
Pesca pelagica industriale	85 000 tonnellate (t) nel primo anno 90 000 t nel secondo anno 100 000 t nel terzo anno e nel quarto anno Ripartizione delle navi autorizzate a pescare: 10 navi ≥ 3 000 GT e < 7 765 GT 4 navi ≥ 150 e < 3 000 GT 4 navi < 150 GT	Primo anno: 85 000 t	
		Germania	6 871,2 t
		Lituania	21 986,3 t
		Lettonia	12 367,5 t
		Paesi Bassi	26 102,4 t
		Irlanda	3 099,3 t
		Polonia	4 807,8 t
		Regno Unito	4 807,8 t
		Spagna	496,2 t
		Portogallo	1 652,2 t
		Francia	2 809,3 t
		Secondo anno: 90 000 t	
		Germania	7 275,4 t
		Lituania	23 279,6 t
		Lettonia	13 095,0 t
		Paesi Bassi	27 637,9 t
		Irlanda	3 281,6 t
		Polonia	5 090,6 t
		Regno Unito	5 090,6 t
		Spagna	525,4 t

Categoria di pesca	Tipo di nave	Stato membro	Licenze o contingente
		Portogallo	1 749,4 t
		Francia	2 974,5 t
		Terzo e quarto anno: 100 000 t	
		Germania	8 083,8 t
		Lituania	25 866,3 t
		Lettonia	14 550,0 t
		Paesi Bassi	30 708,8 t
		Irlanda	3 646,3 t
		Polonia	5 656,3 t
		Regno Unito	5 656,3 t
		Spagna	583,8 t
		Portogallo	1 943,8 t
		Francia	3 305,0 t

2. Il regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ si applica fatti salvi l'accordo di pesca, il suo protocollo di attuazione e lo scambio di lettere che accompagna l'accordo di pesca.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla data di applicazione del protocollo di attuazione dell'accordo di pesca.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2018

Per il Consiglio
La presidente
M. SCHRAMBÖCK

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

DECISIONE (UE) 2019/441 DEL CONSIGLIO**del 4 marzo 2019****relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, del relativo protocollo di attuazione e dello scambio di lettere che accompagna l'accordo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 764/2006 ⁽²⁾ relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco («accordo»). L'accordo è stato in seguito tacitamente rinnovato.
- (2) L'ultimo protocollo che attua l'accordo e ne fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria è giunto a scadenza il 14 luglio 2018.
- (3) Nella sentenza della causa C – 266/16 ⁽³⁾ in risposta a una questione pregiudiziale sulla validità e sull'interpretazione dell'accordo e del relativo protocollo di attuazione, la Corte ha dichiarato che né l'accordo né il protocollo di attuazione si applicano alle acque adiacenti al territorio del Sahara occidentale.
- (4) L'Unione non pregiudica l'esito del processo politico sullo status definitivo del Sahara occidentale che ha luogo sotto l'egida delle Nazioni Unite e ha costantemente ribadito il proprio impegno a favore della risoluzione della controversia relativa al Sahara occidentale, attualmente iscritto dalle Nazioni Unite nell'elenco dei territori non autonomi, oggi in gran parte amministrato dal Regno del Marocco. Essa sostiene pienamente gli sforzi compiuti dal segretario generale delle Nazioni Unite e dal suo inviato personale per aiutare le parti a giungere a una soluzione politica equa, duratura e reciprocamente accettabile che consenta l'autodeterminazione del popolo del Sahara occidentale nell'ambito di accordi conformi ai fini e ai principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite e sanciti nelle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR»), in particolare l'UNSCR 2152 (2014), l'UNSCR 2218 (2015), l'UNSCR 2285 (2016), l'UNSCR 2351 (2017) e l'UNSCR 2414 (2018).
- (5) Dovrebbe essere possibile per le flotte dell'Unione proseguire le attività di pesca esercitate dall'entrata in vigore dell'accordo e che l'ambito di applicazione dell'accordo sia definito in modo da includervi le acque adiacenti al territorio del Sahara occidentale. Il proseguimento del partenariato in materia di pesca è peraltro essenziale affinché tale territorio possa continuare a beneficiare del sostegno settoriale fornito dall'accordo in conformità del diritto dell'Unione e del diritto internazionale, inclusi i diritti umani, e a beneficio del popolo interessato.
- (6) A tal fine, il 16 aprile 2018 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il Regno del Marocco al fine di modificare l'accordo e concordare un nuovo protocollo di attuazione. In seguito a tali negoziati, il 24 luglio 2018 sono stati siglati un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco («accordo di pesca»), nonché un nuovo protocollo di attuazione dello stesso, che comprende l'allegato e le appendici di tale protocollo, e lo scambio di lettere che accompagna l'accordo di pesca che ne forma parte integrante.

⁽¹⁾ Approvazione del 12 febbraio 2019.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 764/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (GU L 141 del 29.5.2006, pag. 1).

⁽³⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 27 febbraio 2018, *Western Sahara Campaign UK*, C – 266/16, ECLI:EU:C:2018:118.

- (7) L'obiettivo dell'accordo di pesca è consentire all'Unione e al Regno del Marocco di collaborare più strettamente per promuovere una politica della pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca definita nell'accordo di pesca e sostenere gli sforzi compiuti dal Regno del Marocco per lo sviluppo del settore alieutico e di un'economia blu. Esso contribuisce in tal modo al conseguimento degli obiettivi perseguiti dall'Unione nell'ambito dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea.
- (8) La Commissione ha valutato le potenziali ripercussioni dell'accordo di pesca sullo sviluppo sostenibile, in particolare per quanto riguarda i vantaggi per il popolo interessato e lo sfruttamento delle risorse naturali dei territori interessati.
- (9) In linea con tale valutazione, si giudica che il popolo interessato debba trarre grande beneficio dall'accordo di pesca a motivo della ricaduta socioeconomica positiva che esso comporta per tale popolo, specialmente in termini di occupazione e investimenti, e del suo impatto sullo sviluppo dei settori della pesca e della trasformazione dei prodotti della pesca.
- (10) Analogamente, si giudica che l'accordo di pesca rappresenti la migliore garanzia per lo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali delle acque adiacenti al Sahara occidentale, in quanto le attività di pesca si fondano sul rispetto delle migliori raccomandazioni e dei migliori pareri scientifici in materia e sono soggette a misure di sorveglianza e di controllo appropriate.
- (11) Viste le considerazioni formulate nella sentenza della Corte di giustizia, la Commissione, di concerto con il Servizio europeo per l'azione esterna, ha adottato tutte le misure ragionevoli e possibili nel contesto attuale per garantire un adeguato coinvolgimento del popolo interessato al fine di accertarne il consenso. Sono state condotte ampie consultazioni nel Sahara occidentale e nel Regno del Marocco e gli attori socioeconomici e politici che vi hanno preso parte si sono espressi chiaramente a favore della conclusione dell'accordo di pesca. Il Fronte Polisario e altri attori non hanno tuttavia accettato di partecipare al processo di consultazione.
- (12) Coloro che non hanno accettato di partecipare a detto processo hanno respinto l'applicazione dell'accordo di pesca e del suo protocollo di attuazione alle acque adiacenti al Sahara occidentale ritenendo in sostanza che tali atti ratificherebbero la posizione del Regno del Marocco sul territorio del Sahara occidentale. Tuttavia, nessun elemento dell'accordo di pesca o del suo protocollo di attuazione implica che quest'ultimo riconosca la sovranità o i diritti sovrani del Regno del Marocco sul Sahara occidentale e sulle acque adiacenti. Peraltro, l'Unione continuerà ad adoperarsi con impegno ancora maggiore per sostenere il processo di risoluzione pacifica della controversia avviato e condotto sotto l'egida delle Nazioni Unite.
- (13) Conformemente alla decisione (UE) 2018/2068 del Consiglio (*), l'accordo di pesca, il relativo protocollo di attuazione e lo scambio di lettere che accompagna l'accordo di pesca sono stati firmati il 14 gennaio 2019, fatta salva la loro conclusione in una data successiva.
- (14) L'accordo di pesca, il relativo protocollo di attuazione e lo scambio di lettere che accompagna l'accordo di pesca dovrebbero essere approvati.
- (15) L'articolo 13 dell'accordo di pesca istituisce la commissione mista incaricata di controllarne l'applicazione. La commissione mista può adottare le modifiche del protocollo di attuazione dell'accordo di pesca a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, dell'accordo di pesca. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche è opportuno abilitare la Commissione, a determinate condizioni, ad approvare dette modifiche secondo una procedura semplificata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco («accordo di pesca»), il relativo protocollo di attuazione e lo scambio di lettere che accompagna l'accordo di pesca sono approvati a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo di pesca, del relativo protocollo di attuazione, compresi l'allegato e le appendici di tale protocollo, e dello scambio di lettere che accompagna l'accordo di pesca è accluso alla presente decisione.

(*) Decisione (UE) 2018/2068 del Consiglio, del 29 novembre 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, del relativo protocollo di attuazione e dello scambio di lettere che accompagna l'accordo. (GU L 331 del 28.12.2018, pag. 1).

Articolo 2

Conformemente alle condizioni riportate nell'allegato della presente decisione, la Commissione europea è abilitata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche del protocollo di attuazione dell'accordo di pesca che sono adottate dalla commissione mista istituita dall'articolo 13 dell'accordo di pesca.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 17 dell'accordo di pesca e all'articolo 15 del relativo protocollo di attuazione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2019

Per il Consiglio

Il presidente

A. ANTON

ALLEGATO

Portata dei poteri conferiti e procedura per la definizione della posizione dell'Unione nella commissione mista

1. La Commissione è autorizzata a negoziare con il Regno del Marocco e, se del caso e fatto salvo il rispetto del punto 3 del presente allegato, a decidere modifiche del protocollo di attuazione dell'accordo di pesca riguardo alle seguenti questioni:
 - a) la revisione delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della contropartita finanziaria di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e b), dell'accordo di pesca;
 - b) le modalità del sostegno settoriale e, di conseguenza, della contropartita finanziaria di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di pesca;
 - c) le condizioni tecniche e le modalità in base alle quali le navi dell'Unione svolgono le loro attività di pesca.
 2. Nell'ambito della commissione mista istituita a norma dell'accordo di pesca, l'Unione:
 - a) agisce conformemente agli obiettivi da essa perseguiti nell'ambito della politica comune della pesca;
 - b) promuove posizioni che siano compatibili con le pertinenti norme adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e tengano conto della gestione congiunta da parte degli Stati costieri.
 3. Quando in una riunione della commissione mista è prevista l'adozione di una decisione che modifica il protocollo di attuazione come previsto al punto 1, si adottano le disposizioni necessarie affinché la posizione che sarà espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati statistici e biologici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione.
 4. A tal fine e sulla base di tali informazioni, i servizi della Commissione trasmettono al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con sufficiente anticipo prima della pertinente riunione della commissione mista, un documento contenente i dettagli della posizione proposta da esprimere a nome dell'Unione, affinché sia esaminato e approvato.
 5. Con riguardo agli aspetti di cui al punto 1), lettera a), la posizione da esprimere a nome dell'Unione è approvata dal Consiglio a maggioranza qualificata. Negli altri casi la posizione dell'Unione proposta nel documento preparatorio si considera approvata, a meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco non vi si opponga durante una riunione dell'organo preparatorio del Consiglio o entro 20 giorni dal ricevimento del documento preparatorio, se questa scadenza è più ravvicinata. In caso di opposizione, la questione è sottoposta al Consiglio.
 6. Qualora, nel corso di ulteriori riunioni, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.
 7. La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e la presentazione di eventuali proposte necessarie all'attuazione di tale decisione.
-

ACCORDO DI PARTENARIATO PER UNA PESCA SOSTENIBILE TRA L'UNIONE EUROPEA E IL REGNO DEL MAROCCO

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione», da una parte,

e

IL REGNO DEL MAROCCO, in seguito denominato «Marocco», dall'altra,

in seguito denominate «parti»,

CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione esistenti tra l'Unione e il Marocco, in particolare nell'ambito dell'accordo euro-mediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, firmato il 26 febbraio 1996 (in seguito denominato «accordo di associazione»), nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni,

IMPEGNATE a garantire la rigorosa osservanza del diritto internazionale e dei diritti umani fondamentali e, nel contempo, vantaggi reciproci per le parti interessate,

TENENDO CONTO del fatto che il presente accordo rientra in un partenariato globale in campo economico, politico, della sicurezza e della lotta contro la migrazione irregolare e le sue cause profonde,

VISTE le disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos),

CONSAPEVOLI dell'importanza dei principi stabiliti dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) nel 1995,

DETERMINATE ad applicare le decisioni e le raccomandazioni adottate dalle pertinenti organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui le parti sono membri,

DESIDEROSE, a tal fine, di tenere conto dei pareri scientifici disponibili e dei pertinenti piani di gestione adottati dalle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca per garantire la sostenibilità ambientale delle attività di pesca e promuovere la governance degli oceani su scala internazionale,

DETERMINATE, a tal fine, a instaurare un dialogo, in particolare per quanto riguarda la governance della pesca, la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («INN»), il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza («MCS») delle attività di pesca,

AUSPICANDO che l'accesso alla zona di pesca sia in linea con l'attività della flotta peschereccia dell'Unione e che questa ottenga una quota appropriata delle risorse alieutiche eccedentarie, tenendo conto della specificità di ciascun accordo, e goda delle stesse condizioni tecniche applicate a tutte le flotte,

CONVINTE che da tale partenariato debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente,

DECISE, a tal fine, a contribuire, nell'ambito della politica settoriale della pesca del Marocco, ivi compreso nella zona di pesca coperta dal presente accordo, all'instaurazione di un partenariato volto in particolare a identificare le modalità più consone a garantire l'efficace attuazione di tale politica e la partecipazione degli operatori economici e della società civile a tale processo,

DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l'accesso delle navi dell'Unione alla zona di pesca; a tal fine, le attività di pesca dovrebbero essere rivolte esclusivamente alle risorse disponibili, tenendo conto della capacità di pesca delle flotte operanti nella zona, riservando nel contempo particolare attenzione alla natura transzonale e altamente migratoria di alcune specie,

RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica e sociale più stretta per instaurare e rafforzare una pesca sostenibile, nonché a contribuire a una migliore governance degli oceani, in particolare promuovendo gli investimenti con la partecipazione di imprese delle parti in linea con gli obiettivi di sviluppo del paese,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

- a) «autorità del Regno del Marocco»: il dipartimento della Pesca marittima del ministero dell'Agricoltura, della pesca marittima, dello sviluppo rurale e delle risorse idriche e forestali del Marocco;
- b) «autorità dell'Unione»: la Commissione europea;
- c) «accordo»: il presente accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, lo scambio di lettere che lo accompagna, nonché il protocollo di attuazione dell'accordo, il suo allegato e le sue appendici (in seguito denominato «protocollo»);
- d) «attività di pesca»: attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca;
- e) «peschereccio»: qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine;
- f) «nave dell'Unione»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro dell'Unione e immatricolato nell'Unione;
- g) «armatore»: la persona legalmente responsabile di un peschereccio, che lo dirige e lo controlla;
- h) «zona di pesca»: le acque dell'Atlantico centro-orientale situate tra i paralleli 35° 47' 18" nord e 20° 46' 13" nord, comprese le acque adiacenti del Sahara occidentale ⁽¹⁾, che coprono l'insieme delle zone di gestione; questa definizione non pregiudica eventuali negoziati relativi alla delimitazione delle zone marine degli Stati costieri confinanti con la zona di pesca e, in generale, i diritti degli Stati terzi;
- i) «zona di gestione»: la zona di attività delimitata da coordinate geografiche, gli attrezzi utilizzabili o le specie autorizzate;
- j) «autorizzazione di pesca»: licenza di pesca rilasciata dalle autorità del Regno del Marocco a una nave dell'Unione, che le conferisce il diritto di esercitare attività di pesca nella zona di pesca;
- k) «autorizzazione di pesca diretta»: una licenza di pesca rilasciata dalle autorità del Regno del Marocco a una nave dell'Unione al di fuori del presente accordo;
- l) «stock»: una risorsa biologica marina presente in una zona determinata;
- m) «prodotti della pesca»: gli organismi acquatici ottenuti da una qualsiasi attività di pesca;
- n) «prodotti dell'acquacoltura»: gli organismi acquatici, a prescindere dallo stadio del loro ciclo vitale, ottenuti da una qualsiasi attività di acquacoltura o i prodotti da essi derivati;
- o) «settore della pesca»: il settore economico che comprende tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- p) «pescatore»: qualsiasi persona che esercita attività di pesca commerciale riconosciute dalle parti;
- q) «possibilità di pesca»: diritto di pesca quantificato, espresso in termini di catture o di sforzo di pesca;
- r) «pesca sostenibile»: la pesca conforme agli obiettivi e ai principi stabiliti dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) nel 1995.

⁽¹⁾ Regione del Sahara, secondo la posizione del Marocco.

*Articolo 2***Oggetto**

Il presente accordo istituisce un quadro di governance giuridica, ambientale, economica e sociale per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione, che definisce in particolare:

- a) le condizioni alle quali le navi dell'Unione possono esercitare attività di pesca nella zona di pesca;
- b) la cooperazione economica e finanziaria nel settore della pesca, al fine di stabilire un partenariato per il settore della pesca e rafforzare la governance degli oceani;
- c) la cooperazione amministrativa per l'attuazione della contropartita finanziaria;
- d) la cooperazione scientifica e tecnica, al fine di garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nella zona di pesca e sviluppare il settore in questione;
- e) la cooperazione relativa alle misure MCS sulle attività di pesca nella zona di pesca, al fine di garantire l'osservanza delle norme vigenti e assicurare l'efficacia delle misure di conservazione delle risorse alieutiche e di gestione delle attività di pesca, in particolare ai fini della lotta contro la pesca INN.

*Articolo 3***Principi e obiettivi per l'attuazione del presente accordo**

1. Le parti si impegnano a promuovere una pesca sostenibile nella zona di pesca in base al principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce presenti in tale zona.
2. Le autorità del Regno del Marocco si impegnano a garantire che l'accesso alla zona di pesca sia in relazione con l'attività della flotta peschereccia dell'Unione. Le autorità del Regno del Marocco si adoperano affinché la flotta dell'Unione ottenga una quota appropriata delle risorse alieutiche eccedentarie, tenendo conto della specificità di ciascun accordo. La flotta dell'Unione gode delle stesse condizioni tecniche di pesca applicate a tutte le altre flotte.
3. Le parti si impegnano a informarsi reciprocamente in merito alle intese e agli accordi di pesca conclusi con parti terze.
4. Le parti convengono che l'attività di pesca delle navi dell'Unione sia esclusivamente limitata al surplus di catture ammissibili di cui all'articolo 62, paragrafi 2 e 3, dell'Unclos, identificato in modo chiaro e trasparente sulla base dei pareri scientifici disponibili pertinenti e delle informazioni pertinenti scambiate fra le parti con riguardo allo sforzo totale di pesca esercitato sugli stock considerati da tutte le flotte operanti nella zona.
5. Per quanto riguarda gli stock ittici transzonali o altamente migratori, ai fini della determinazione delle risorse accessibili le parti terranno debitamente conto delle valutazioni scientifiche condotte a livello regionale, nonché delle misure di conservazione e di gestione adottate dalle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca.
6. Le parti si impegnano a garantire l'attuazione del presente accordo in un quadro di governance giuridica, ambientale, economica e sociale per le attività di pesca delle navi dell'Unione.
7. Le parti si impegnano, nel loro reciproco interesse, a instaurare un intenso dialogo, a favorire la concertazione e a scambiarsi informazioni, in particolare sull'attuazione della politica settoriale della pesca e la governance degli oceani.
8. Le parti cooperano altresì al fine di realizzare valutazioni ex ante, intermedie ed ex post delle misure, delle azioni e dei programmi attuati sulla base del presente accordo.
9. Le parti si impegnano a garantire che la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro sia pienamente applicabile a tutti i marittimi imbarcati a bordo delle navi dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la libertà di associazione e contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.
10. Il presente accordo rientra nel quadro dell'accordo di associazione. Esso contribuisce alla realizzazione degli obiettivi generali dell'accordo di associazione ed è volto a garantire la sostenibilità della risorsa alieutica sul piano ecologico, economico e sociale.

11. Il presente accordo è attuato conformemente all'articolo 1 dell'accordo di associazione, relativo allo sviluppo del dialogo e della cooperazione, e all'articolo 2 dell'accordo di associazione, relativo al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali.

Articolo 4

Accesso delle navi dell'Unione alla zona di pesca

Le autorità del Regno del Marocco si impegnano ad autorizzare le navi dell'Unione a praticare attività di pesca nella zona di pesca in conformità del presente accordo.

Articolo 5

Condizioni per l'esercizio della pesca e clausola di esclusività

1. Possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca coperta dal presente accordo solo le navi dell'Unione in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata in virtù del presente accordo. È vietata qualsiasi attività di pesca esercitata nella zona di pesca che non rientri nel quadro del presente accordo.
2. Le autorità del Regno del Marocco rilasciano autorizzazioni di pesca alle navi dell'Unione unicamente nel quadro del presente accordo. È vietato rilasciare autorizzazioni di pesca alle navi dell'Unione al di fuori del presente accordo, in particolare sotto forma di autorizzazione di pesca diretta.
3. La procedura per il rilascio di un'autorizzazione di pesca per una nave dell'Unione, i canoni applicabili e le relative modalità di pagamento per l'armatore sono specificati nel protocollo.
4. Le parti garantiscono la corretta applicazione delle presenti condizioni e modalità attraverso un'adeguata cooperazione amministrativa tra le rispettive autorità competenti.

Articolo 6

Disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle attività di pesca

1. Al fine di garantire un quadro normativo per una pesca sostenibile, le navi dell'Unione operanti nella zona di pesca rispettano le disposizioni legislative e regolamentari del Marocco che disciplinano le attività di pesca nella zona, salvo altrimenti disposto dal presente accordo. Le autorità del Regno del Marocco notificano alle autorità dell'Unione le disposizioni legislative e regolamentari applicabili al più tardi un mese prima dell'applicazione del presente accordo.
2. L'Unione si impegna ad adottare tutti i provvedimenti atti a garantire il rispetto, da parte delle navi dell'Unione, del presente accordo e delle disposizioni legislative e regolamentari notificate, nonché l'effettiva applicazione delle misure MCS alle attività di pesca previste dal presente accordo.

Le navi dell'Unione cooperano con le autorità del Regno del Marocco responsabili dell'MCS.

3. Le parti si notificano reciprocamente qualsiasi decisione di portata generale che possa incidere sulle attività delle navi dell'Unione nell'ambito del presente accordo. Le parti si notificano reciprocamente eventuali modifiche delle rispettive legislazioni e politiche nel settore della pesca che possano incidere sulle attività delle navi dell'Unione nell'ambito del presente accordo.

Qualsiasi modifica della legislazione atta ad incidere sulle attività delle navi dell'Unione nella zona di pesca ha forza esecutiva con riguardo alle navi dell'Unione a decorrere dal sessantesimo giorno, salvo circostanze eccezionali in cui tale termine non è applicabile, dal ricevimento, da parte delle autorità dell'Unione, della notifica trasmessa dal Marocco.

IMPEGNI E OBBLIGHI GENERALI

Articolo 7

Partenariato

Le parti convengono di rafforzare il loro partenariato estendendolo alla cooperazione scientifica, alla cooperazione tra operatori economici e alla cooperazione in materia MCS e lotta contro la pesca INN, nonché alla cooperazione amministrativa per l'attuazione di una politica della pesca sostenibile.

*Articolo 8***Cooperazione in campo scientifico**

1. Nel periodo di applicazione del presente accordo le parti cooperano al fine di monitorare lo stato delle risorse nella zona di pesca. A tal fine si è convenuto di istituire una riunione scientifica congiunta, che si tiene ogni anno alternativamente nell'Unione e in Marocco.
2. Sulla base delle conclusioni della riunione scientifica e dei migliori pareri scientifici disponibili, le parti si consultano nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 13 e prendono di comune accordo le misure eventualmente necessarie a garantire la gestione sostenibile delle risorse alieutiche.
3. Le parti si impegnano a concertarsi, direttamente o nell'ambito delle organizzazioni internazionali competenti, al fine di garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche e cooperare alla ricerca scientifica nei settori considerati.

*Articolo 9***Cooperazione tra operatori economici**

1. Le parti promuovono la cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Esse si consultano per facilitare e promuovere le diverse azioni che possono essere attuate a questo scopo.
2. Le parti si impegnano a promuovere lo scambio di informazioni sulle tecniche e gli attrezzi da pesca, i metodi di conservazione e i processi industriali di trasformazione dei prodotti della pesca.
3. Le parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo del commercio e degli investimenti.
4. Le parti incoraggiano, in particolare, la promozione degli investimenti di interesse comune, nel rispetto delle legislazioni vigenti.

*Articolo 10***Cooperazione in materia di MCS e lotta contro la pesca INN**

1. Le parti si impegnano a collaborare per garantire l'MCS delle attività di pesca nella zona di pesca e a lottare contro la pesca INN ai fini dell'instaurazione di una pesca sostenibile.
2. Le autorità del Regno del Marocco garantiscono l'effettiva applicazione delle disposizioni che disciplinano il controllo della pesca contenute nel presente accordo e nel relativo protocollo. Le navi dell'Unione cooperano con le autorità marocchine preposte al controllo della pesca.

*Articolo 11***Cooperazione amministrativa**

Per garantire l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche, le parti:

- instaurano una cooperazione amministrativa al fine di assicurare che le navi dell'Unione rispettino le disposizioni del presente accordo, in particolare quelle di cui all'articolo 6;
- cooperano al fine di prevenire e contrastare la pesca INN, in particolare mediante lo scambio di informazioni e una stretta cooperazione amministrativa.

*Articolo 12***Contropartita finanziaria**

1. La contropartita finanziaria è definita nel protocollo.

2. La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 comprende:
 - a) una compensazione finanziaria concessa dall'Unione per l'accesso delle navi dell'Unione alla zona di pesca;
 - b) i canoni pagati dagli armatori delle navi dell'Unione;
 - c) un sostegno settoriale concesso dall'Unione per l'attuazione di una politica della pesca sostenibile e la governance degli oceani, che forma oggetto di una programmazione annuale e pluriennale.
3. La contropartita finanziaria concessa dall'Unione è versata ogni anno in conformità del protocollo.
4. Le parti vigilano sull'equa ripartizione geografica e sociale dei vantaggi socioeconomici derivanti dal presente accordo, in particolare in termini di infrastrutture, servizi sociali di base, creazione di imprese, formazione professionale, progetti di sviluppo e modernizzazione del settore della pesca, al fine di garantire che le popolazioni interessate ne beneficino in proporzione alle attività di pesca.
5. L'importo della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), può essere rivisto dalla commissione mista nei casi seguenti:
 - a) in caso di riduzione delle possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione, in particolare nel quadro di misure di gestione degli stock ritenute necessarie per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;
 - b) in caso di aumento delle possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione, se tale provvedimento risulta compatibile con lo stato delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;
 - c) in caso di sospensione o denuncia secondo il disposto degli articoli 20 e 21 del presente accordo.
6. La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera c):
 - a) è dissociata dai pagamenti relativi ai costi di accesso di cui al paragrafo 2, lettere a) e b);
 - b) è determinata e condizionata dal conseguimento degli obiettivi del sostegno settoriale conformemente alle disposizioni del protocollo e alla programmazione annuale e pluriennale per la sua attuazione.
7. L'importo della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera c), può essere modificato dalla commissione mista in caso di revisione delle condizioni per la concessione del sostegno finanziario destinato all'attuazione della politica settoriale.

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Articolo 13

Commissione mista

1. È istituita una commissione mista formata da rappresentanti delle parti. Essa è responsabile della sorveglianza dell'applicazione del presente accordo e può adottare modifiche del protocollo.
2. La commissione mista:
 - a) controlla l'esecuzione, l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo, e segnatamente la definizione e la valutazione dell'attuazione della programmazione annuale e pluriennale di cui all'articolo 12, paragrafo 6, lettera b);
 - b) definisce e valuta la programmazione annuale e pluriennale della contropartita finanziaria di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c);
 - c) esamina la ripartizione geografica e sociale dei vantaggi socioeconomici per le popolazioni interessate di cui all'articolo 12, paragrafo 4;
 - d) assicura il necessario coordinamento sulle questioni di comune interesse in materia di pesca;
 - e) funge da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo.

3. La commissione mista può approvare modifiche del protocollo per quanto riguarda:
 - a) la revisione delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della contropartita finanziaria di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e b);
 - b) le modalità del sostegno settoriale e, di conseguenza, della contropartita finanziaria di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c);
 - c) le condizioni e le modalità tecniche in base alle quali le navi dell'Unione svolgono le loro attività di pesca;
 - d) qualsiasi altra funzione stabilita dalle parti di comune accordo, anche in materia di lotta contro la pesca INN e governance degli oceani.
4. La commissione mista si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente in Marocco e nell'Unione, o in un altro luogo stabilito dalle parti, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti.

Le conclusioni delle riunioni della commissione mista sono messe a verbale e firmate dalle parti.

5. La commissione mista adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 14

Zona di applicazione

Il presente accordo si applica ai territori in cui si applicano, da una parte, il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, dall'altra, le disposizioni legislative e regolamentari di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del presente accordo.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Composizione delle controversie

Le parti si consultano in caso di controversia riguardante l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo.

Articolo 16

Status del protocollo e dello scambio di lettere

Il protocollo e lo scambio di lettere che accompagna l'accordo costituiscono parte integrante del presente accordo e sono parimenti disciplinati dalle disposizioni finali.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Articolo 18

Durata

Il presente accordo si applica per una durata indeterminata.

Articolo 19

Applicazione provvisoria

Il presente accordo può essere applicato in via provvisoria, di comune accordo notificato mediante scambio di lettere tra le parti, a decorrere dalla data della firma autorizzata dal Consiglio dell'Unione europea.

*Articolo 20***Sospensione**

1. L'applicazione del presente accordo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti in uno o più dei casi seguenti:
 - a) se circostanze diverse da fenomeni naturali, non soggette al ragionevole controllo di una delle parti, impediscono l'esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca;
 - b) se tra le parti sorge una controversia riguardante l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo, e segnatamente il rispetto degli articoli 6, 10 e 12;
 - c) se una delle parti non rispetta il presente accordo;
 - d) se intervengono mutamenti significativi nella politica settoriale che ha portato alla conclusione del presente accordo, che inducono una delle parti a chiederne la modifica.
2. La sospensione dell'applicazione del presente accordo è notificata per iscritto dalla parte interessata all'altra parte e diventa effettiva dopo tre mesi dal ricevimento della notifica. L'invio della suddetta notifica comporta l'avvio di consultazioni tra le parti al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia entro tre mesi.
3. Nel caso in cui eventuali divergenze non siano risolte in via amichevole e sia attuata la sospensione, le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione della controversia. Se le parti raggiungono un'intesa, il presente accordo riprende a essere applicato e l'importo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 12, paragrafo 2, è ridotto proporzionalmente, *pro rata temporis*, in funzione della durata della sospensione del presente accordo, salvo diversamente specificato.

*Articolo 21***Denuncia**

1. Il presente accordo può essere denunciato su iniziativa di una delle parti in uno o più dei casi seguenti:
 - a) se circostanze diverse da fenomeni naturali, non soggette al ragionevole controllo di una delle parti, impediscono l'esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca;
 - b) in caso di degrado degli stock interessati;
 - c) in caso di riduzione dell'utilizzo delle possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione;
 - d) in caso di violazione degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta contro la pesca INN;
 - e) se tra le parti sorge una controversia riguardante l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo;
 - f) se una delle parti non rispetta il presente accordo;
 - g) se intervengono mutamenti significativi nella politica settoriale che ha portato alla conclusione del presente accordo, che inducono una delle parti a chiederne la modifica.
2. La denuncia del presente accordo è notificata per iscritto dalla parte interessata all'altra parte e diventa effettiva sei mesi dopo il ricevimento della notifica, salvo se le parti decidono di comune accordo di prorogare tale termine.
3. Dal momento della notifica della denuncia le parti si consultano al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia entro sei mesi.
4. L'importo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 12 per l'anno in cui ha effetto la denuncia è ridotto proporzionalmente, *pro rata temporis*. Tale riduzione si applica anche nel caso in cui una delle parti ponga fine all'applicazione provvisoria del presente accordo.

*Articolo 22***Riesame**

Le parti convengono di riesaminare il presente accordo al fine di tenere conto di eventuali modifiche del quadro di governance giuridica, ambientale, economica e sociale che possano incidere sulle attività di pesca dell'Unione.

*Articolo 23***Abrogazione**

L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco, entrato in vigore il 28 febbraio 2007, è abrogato.

*Articolo 24***Regime linguistico**

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на четиринадесети януари две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Bruselas, el catorce de enero de dos mil diecinueve.

V Bruselu dne čtrnáctého ledna dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den fjortende januar to tusind og nitten.

Geschehen zu Brüssel am vierzehnten Januar zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta jaanuarikuu neljateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τέσσερις Ιανουαρίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Brussels on the fourteenth day of January in the year two thousand and nineteen.

Fait à Bruxelles, le quatorze janvier deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Bruxellesu četrnaestog siječnja godine dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì quattordici gennaio duemiladiciannove.

Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada četrpadsmitajā janvārī.

Priimta du tūkstančiai devynioliktą metų sausio keturioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétézer-tizenkilencedik év január havának tizennyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-erbatax-il jum ta' Jannar fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Brussel, veertien januari tweeduizend negentien.

Sporządzono w Brukseli dnia czternastego stycznia roku dwa tysiące dziewiętnastego.

Feito em Bruxelas, em catorze de janeiro de dois mil e dezanove.

Întocmit la Bruxelles la paisprezece ianuarie două mii nouăsprezece.

V Bruseli štrnásteho januára dvetisícdevätnást.

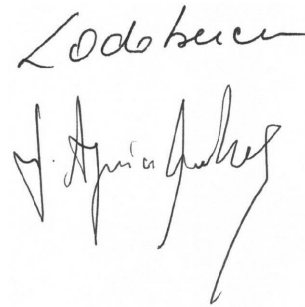
V Bruslju, dne štirinajstega januarja leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Brysselissä neljäntenätoista päivänä tammikuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Som skedde i Bryssel den fjortonde januari år tjugohundranitton.

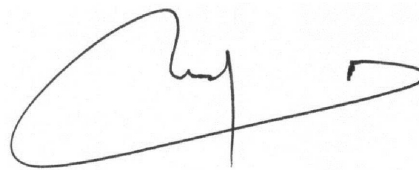
حرر ببروكسيل يوم الرابع عشر من يناير ألفين وتسعة عشر

За Европейския съюз
 Por la Unión Europea
 Za Evropskou unii
 For Den Europæiske Union
 Für die Europäische Union
 Euroopa Liidu nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 For the European Union
 Pour l'Union européenne
 Za Europejską uniję
 Per l'Unione europea
 Eiropas Savienības vārdā –
 Europos Sąjungos vardu
 Az Európai Unió részéről
 Ghall-Unjoni Ewropea
 Voor de Europese Unie
 W imieniu Unii Europejskiej
 Pela União Europeia
 Pentru Uniunea Europeană
 Za Európsku úniu
 Za Evropsko unijo
 Euroopan unionin puolesta
 För Europeiska unionen



عن الإتحاد الأوروبي

За Кралство Мароко
 Por el Reino de Marruecos
 Za Marocké království
 For Kongeriget Marokko
 Für das Königreich Marokko
 Maroko Kuningriigi nimel
 Για το Βασίλειο του Μαρόκου
 For the Kingdom of Morocco
 Pour le Royaume du Maroc
 Za Kraljevinu Maroko
 Per il Regno del Marocco
 Marokas Karalistes vārdā –
 Maroko Karalystės vardu
 A Marokkói Királyság részéről
 Għar-Renju tal-Marokk
 Voor het Koninkrijk Marokko
 W imieniu Królestwa Marokańskiego
 Pelo Reino de Marrocos
 Pentru Regatul Maroc
 Za Marocké kráľovstvo
 Za Kraljevino Maroko
 Marokon kuningaskunnan puolesta
 För Konungariket Marocko



عن المملكة المغربية

PROTOCOLLO

di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si applicano le definizioni contenute all'articolo 1 dell'accordo di pesca, salvo le modifiche indicate di seguito, e completate come segue:

- 1) «accordo di pesca»: l'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco nonché lo scambio di lettere che accompagna l'accordo;
- 2) «protocollo»: il presente protocollo di attuazione dell'accordo di pesca, il relativo allegato e le relative appendici;
- 3) «sbarco»: lo scarico di qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca da un peschereccio a terra;
- 4) «trasbordo»: lo scarico su un'altra nave di una parte o della totalità dei prodotti della pesca che si trovano a bordo di un peschereccio;
- 5) «osservatore»: qualsiasi persona, autorizzata da un'autorità nazionale, incaricata, conformemente alle disposizioni dell'allegato del presente protocollo, di osservare l'attuazione delle norme applicabili all'attività di pesca o di osservare l'attività stessa a fini scientifici;
- 6) «licenza di pesca»: un'autorizzazione amministrativa rilasciata dal dipartimento all'armatore contro pagamento di un canone annuo, che gli conferisce il diritto di pescare nella zona di gestione nel periodo per il quale è stata concessa;
- 7) «operatore»: la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi della catena di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- 8) «delegazione»: la delegazione dell'Unione europea in Marocco;
- 9) «dipartimento»: il dipartimento della Pesca marittima del ministero dell'Agricoltura, della pesca marittima, dello sviluppo rurale e delle risorse idriche e forestali del Marocco.

Articolo 2

Obiettivo

L'obiettivo del presente protocollo è attuare le disposizioni dell'accordo di pesca, stabilendo in particolare le condizioni per l'accesso delle navi dell'Unione alla zona di pesca quale definita all'articolo 1, lettera h), dell'accordo di pesca nonché le disposizioni di attuazione del partenariato per una pesca sostenibile.

Articolo 3

Possibilità di pesca

1. A decorrere dalla data di applicazione del presente protocollo e per il periodo definito all'articolo 16, le possibilità di pesca concesse ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo di pesca sono fissate come segue:
 - a) per la categoria «pesca pelagica artigianale a nord con sciabiche»: 22 navi dell'Unione, di seguito denominata «categoria 1»;
 - b) per la categoria «pesca artigianale a nord con palangari di fondo»: 35 navi dell'Unione, di seguito denominata «categoria 2»;
 - c) per la categoria «pesca artigianale a sud con lenze e canne»: 10 navi dell'Unione, di seguito denominata «categoria 3»;
 - d) per la categoria «pesca demersale a sud con reti a strascico e palangari di fondo»: 16 navi dell'Unione, di seguito denominata «categoria 4»;
 - e) per la categoria «pesca tonniere artigianale con canne»: 27 navi dell'Unione, di seguito denominata «categoria 5»;

- f) per la categoria «pesca pelagica industriale con reti da traino pelagiche o semipelagiche e ciancioli»: un contingente annuale di:
- i) 85 000 tonnellate per il primo anno di applicazione, 18 navi dell'Unione;
 - ii) 90 000 tonnellate per il secondo anno di applicazione, 18 navi dell'Unione;
 - iii) 100 000 tonnellate per il terzo e quarto anno di applicazione, 18 navi dell'Unione; di seguito denominata «categoria 6».
2. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 5, 10 e 20 del presente protocollo.
3. A norma dell'articolo 5 dell'accordo di pesca, le navi dell'Unione possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca soltanto se sono in possesso di una licenza di pesca rilasciata conformemente alle disposizioni del presente protocollo secondo le modalità stabilite nell'allegato e nelle appendici del presente protocollo.
4. A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo di pesca, le parti si impegnano a scambiarsi, alle riunioni della commissione mista, le informazioni relative alle catture o allo sforzo di pesca totale esercitato sugli stock considerati da tutte le flotte che operano nella zona di pesca.

Articolo 4

Contropartita finanziaria

1. Il valore annuo totale stimato del presente protocollo ammonta a:
- 1.1. 48 100 000 EUR per il primo anno di applicazione. Tale importo è ripartito come segue:
- a) 37 000 000 EUR a titolo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 12 dell'accordo di pesca, ripartiti come segue:
 - i) 19 100 000 EUR come compensazione finanziaria per l'accesso delle navi dell'Unione alla zona di pesca indicata all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo di pesca;
 - ii) 17 900 000 EUR per il sostegno settoriale di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di pesca;
 - b) 11 100 000 EUR corrispondenti all'importo stimato dei canoni a carico degli armatori, di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo di pesca.
- 1.2. 50 400 000 EUR per il secondo anno di applicazione; tale importo è ripartito come segue:
- a) 38 800 000 EUR a titolo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 12 dell'accordo di pesca, ripartiti come segue:
 - i) 20 000 000 EUR come compensazione finanziaria per l'accesso delle navi dell'Unione alla zona di pesca quale indicata all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo di pesca;
 - ii) 18 800 000 EUR per il sostegno settoriale di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di pesca;
 - b) 11 600 000 EUR corrispondenti all'importo stimato dei canoni a carico degli armatori, di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo di pesca.
- 1.3. 55 100 000 EUR per il terzo e quarto anno di applicazione. Tale importo è ripartito come segue:
- a) 42 400 000 EUR a titolo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 12 dell'accordo di pesca, ripartiti come segue:
 - i) 21 900 000 EUR come compensazione finanziaria per l'accesso delle navi dell'Unione alla zona di pesca quale indicata all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo di pesca;
 - ii) 20 500 000 EUR per il sostegno settoriale di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di pesca;
 - b) 12 700 000 EUR corrispondenti all'importo stimato dei canoni a carico degli armatori, di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo di pesca.
2. Conformemente all'articolo 12 dell'accordo di pesca e segnatamente al paragrafo 4 di detto articolo, e fatte salve le disposizioni del suo articolo 5, l'assegnazione della contropartita finanziaria è effettuata dalle autorità del Regno del Marocco in conformità delle disposizioni degli articoli 6 e 7 del presente protocollo.

3. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 5, 10, 18, 19 e 20 del presente protocollo.

4. La contropartita finanziaria di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e c), dell'accordo di pesca è versata al Tesoriere generale del Regno del Marocco su un apposito conto aperto presso la Tesoreria generale del Regno del Marocco, le cui coordinate sono comunicate dalle autorità del Regno del Marocco.

Articolo 5

Revisione delle possibilità di pesca

1. Le possibilità di pesca di cui all'articolo 3 del presente protocollo possono essere riviste di comune accordo dalla commissione mista conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo di pesca, a condizione che tale revisione non pregiudichi la sostenibilità delle risorse nella zona di pesca. Tale revisione può riguardare il numero di navi dell'Unione, le specie bersaglio o i contingenti assegnati a norma dell'articolo 3 del presente protocollo per ciascuna categoria.

2. A norma dell'articolo 12, paragrafo 5, dell'accordo di pesca, in caso di aumento o di riduzione delle possibilità di pesca la compensazione finanziaria di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo di pesca è modificata proporzionalmente alle possibilità di pesca, pro rata temporis e sulla base del valore delle catture stimate per le categorie interessate. Tale revisione è approvata dalla commissione mista.

Tuttavia l'aumento delle possibilità di pesca non può condurre a un volume corrispondente al doppio della compensazione finanziaria versata dell'Unione a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo di pesca.

Articolo 6

Assegnazione della compensazione finanziaria per l'accesso alla zona di pesca e dei canoni versati dagli armatori

1. La compensazione finanziaria di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) dell'accordo di pesca, e i canoni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo di pesca sono oggetto di un'equa ripartizione geografica e sociale dei vantaggi socioeconomici al fine di garantire che ne beneficino le popolazioni interessate, conformemente all'articolo 12, paragrafo 4, dell'accordo di pesca.

2. Entro tre mesi dalla data di applicazione del presente protocollo, le autorità del Regno del Marocco presentano il metodo applicato ai fini della ripartizione geografica e sociale di cui al paragrafo 1, nonché il criterio di ripartizione degli importi stanziati, che deve essere esaminato dalla commissione mista.

3. Qualsiasi modifica sostanziale della ripartizione geografica e sociale è esaminata dalle parti nell'ambito della commissione mista.

4. Ogni anno, entro tre mesi, le autorità del Regno del Marocco presentano una relazione annuale sulla ripartizione geografica e sociale per l'esercizio precedente.

5. Le autorità del Regno del Marocco presentano, prima della scadenza del presente protocollo, una relazione finale sulla ripartizione geografica e sociale degli importi di cui al paragrafo 1.

Articolo 7

Assegnazione del sostegno settoriale

1. Il sostegno settoriale di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di pesca contribuisce allo sviluppo e all'attuazione della politica settoriale nel quadro della strategia nazionale di sviluppo del settore della pesca.

2. Entro tre mesi dalla data di applicazione del presente protocollo, la commissione mista adotta un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di attuazione riguardanti in particolare:

a) gli orientamenti annuali e pluriennali per l'utilizzo dell'importo specifico del sostegno settoriale conformemente all'articolo 12, paragrafo 4, dell'accordo di pesca;

- b) gli obiettivi annuali e pluriennali da raggiungere ai fini dell'instaurazione di una pesca sostenibile, tenuto conto delle priorità espresse dalle autorità del Regno del Marocco nell'ambito della politica nazionale nel settore;
 - c) i criteri, le relazioni e le procedure, compresi gli indicatori finanziari e di bilancio e la metodologia di controllo e di audit da utilizzare ai fini della valutazione dei risultati ottenuti, su base annuale.
3. Qualsiasi modifica degli orientamenti, degli obiettivi, dei criteri e degli indicatori è approvata dalle parti in sede di commissione mista.
4. Le autorità del Regno del Marocco presentano una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei progetti attuati nell'ambito del sostegno settoriale, che è esaminata dalla commissione mista. La struttura della relazione è definita dalla commissione mista entro tre mesi dalla data di applicazione del presente protocollo.
5. In funzione della natura e della durata di realizzazione dei progetti, al loro completamento le autorità del Regno del Marocco presentano una relazione sull'esecuzione dei progetti, che sarà esaminata dalla commissione mista. Il contenuto di tale relazione è definito dalla commissione mista.
6. Prima della scadenza del presente protocollo le autorità del Regno del Marocco presentano una relazione finale sull'attuazione del sostegno settoriale previsto a norma del presente protocollo, includendovi gli elementi di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo.
7. Se necessario, le parti continuano a monitorare l'attuazione del sostegno settoriale per un periodo massimo di sei mesi dopo la scadenza, la sospensione o la denuncia del presente protocollo quali previste dal protocollo stesso. Tuttavia, si tiene conto di azioni o progetti già validati dalla commissione mista ai fini di un'eventuale proroga del monitoraggio del sostegno settoriale per le azioni o i progetti in questione per un ulteriore periodo massimo di sei mesi.
8. Le parti stabiliscono un piano di comunicazione e visibilità in relazione all'accordo di pesca. Tale piano è approvato nella prima riunione della commissione mista.

Articolo 8

Pagamenti

1. Il pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo di pesca è effettuato:
- a) per il primo anno, entro due mesi dalla riunione della commissione mista in cui è approvato il metodo di ripartizione di cui all'articolo 6, paragrafo 2;
 - b) per gli anni successivi, alla ricorrenza anniversaria dell'applicazione del presente protocollo, previa analisi da parte della commissione mista, in conformità ai paragrafi 4 e 5.
2. Il pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di pesca è effettuato:
- a) per il primo anno, entro due mesi dall'approvazione, da parte della commissione mista, della programmazione annuale e pluriennale di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente protocollo;
 - b) per gli anni successivi, due mesi dopo l'approvazione, da parte della commissione mista, dei risultati dell'anno precedente e della programmazione annuale per l'esercizio successivo.
3. Il pagamento dei canoni a carico degli armatori è effettuato secondo le modalità stabilite al capo I, sezione E, dell'allegato del presente protocollo.
4. Ogni anno la commissione mista accerta la conformità dei risultati alla programmazione e la conformità dei pagamenti al criterio di ripartizione geografica e sociale.
5. Se i risultati non sono conformi alla programmazione o al metodo di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, anche per quanto riguarda la ripartizione geografica e sociale, i pagamenti e le relative attività di pesca possono essere modificati o, se opportuno, parzialmente o totalmente sospesi. In tal caso le parti continuano a consultarsi e i pagamenti e le attività di pesca in questione riprendono dopo che la commissione mista abbia confermato che le condizioni di cui al paragrafo 4 sono rispettate.

*Articolo 9***Coordinamento in campo scientifico**

1. Conformemente agli articoli 3 e 8 dell'accordo di pesca, le parti si impegnano a organizzare, periodicamente o in caso di necessità, riunioni scientifiche volte a esaminare questioni di ordine scientifico e, se necessario, su richiesta della commissione mista, il valore stimato delle catture in prima vendita nel luogo di sbarco o sui mercati di destinazione.
2. Il mandato, la composizione e il funzionamento delle riunioni scientifiche sono stabiliti dalla commissione mista.

*Articolo 10***Campagne di pesca scientifica**

Su richiesta della commissione mista può essere intrapresa una campagna di pesca scientifica nella zona di pesca a fini di ricerca e miglioramento delle conoscenze scientifiche e tecniche. Le modalità di attuazione della campagna di pesca scientifica sono adottate conformemente alle disposizioni stabilite al capo III dell'allegato del presente protocollo.

*Articolo 11***Cooperazione tra operatori economici**

Le parti, conformemente alla legislazione e ai regolamenti in vigore, incoraggiano i contatti e contribuiscono alla cooperazione tra gli operatori economici nei seguenti settori:

- a) sviluppo delle industrie legate alla pesca, in particolare la costruzione e la riparazione navale e la fabbricazione di materiali e attrezzi da pesca;
- b) sviluppo degli scambi in materia di conoscenze professionali e formazione dei quadri per il settore della pesca marittima;
- c) commercializzazione dei prodotti della pesca;
- d) marketing;
- e) acquacoltura ed economia blu.

*Articolo 12***Mancato rispetto delle disposizioni e degli obblighi del protocollo**

Conformemente al disposto del presente protocollo e della legislazione in vigore nella zona di pesca, le autorità del Regno del Marocco si riservano il diritto di applicare le sanzioni previste nell'allegato del presente protocollo in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente protocollo e degli obblighi derivanti dalla sua applicazione.

*Articolo 13***Scambio elettronico di dati**

Le parti si impegnano a predisporre quanto prima sistemi necessari allo scambio elettronico, come il sistema di comunicazione delle catture (*Electronic Reporting System* — ERS), per tutte le informazioni e tutti i documenti connessi alla gestione tecnica del presente protocollo, come i dati relativi alle catture, le posizioni del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (SCP) e le notifiche di entrata e uscita dalla zona delle navi dell'Unione operanti nel quadro del presente accordo di pesca.

*Articolo 14***Riservatezza**

1. Le parti si impegnano a garantire che tutti i dati nominativi relativi alle navi dell'Unione e alle loro attività di pesca ottenuti nel quadro dell'accordo di pesca, compresi i dati raccolti dagli osservatori, siano trattati in conformità ai principi di riservatezza e protezione dei dati.
2. Le parti provvedono affinché siano resi pubblici unicamente i dati aggregati relativi alle attività di pesca nella zona di pesca.

3. I dati che possono essere considerati confidenziali sono utilizzati dalle autorità competenti esclusivamente per l'attuazione dell'accordo di pesca oltre che a fini di gestione e MCS della pesca.

4. Con riguardo ai dati personali trasmessi dall'Unione, la commissione mista può predisporre opportuni meccanismi di salvaguardia e rimedi giuridici in conformità del regolamento generale sulla protezione dei dati.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Articolo 16

Durata

In deroga all'articolo 18 dell'accordo di pesca, il presente protocollo si applica per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore o, se del caso, dalla data di applicazione provvisoria.

Articolo 17

Applicazione provvisoria

Il presente protocollo può essere applicato in via provvisoria, di comune accordo notificato mediante scambio di lettere tra le parti, a decorrere dalla data della firma autorizzata dal Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 18

Sospensione

L'applicazione del presente protocollo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti in conformità dell'articolo 20 dell'accordo di pesca.

Articolo 19

Denuncia

Il presente protocollo può essere denunciato su iniziativa di una delle parti in conformità dell'articolo 21 dell'accordo di pesca.

Articolo 20

Riesame

Il presente protocollo può essere riveduto su iniziativa di una delle parti in conformità dell'articolo 22 dell'accordo di pesca.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DA PARTE DELLE NAVI DELL'UNIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLA RICHIESTA E AL RILASCIO DELLE LICENZE DI PESCA

A. DOMANDE DI LICENZA DI PESCA

1. Possono ottenere una licenza di pesca nella zona di pesca soltanto le navi che ne hanno diritto.
2. L'armatore, il comandante e la nave dell'Unione detengono questo diritto se non è stato loro vietato l'esercizio dell'attività di pesca nella zona di pesca e se la nave dell'Unione non deve essere ufficialmente registrata come peschereccio INN.
3. Essi devono essere in regola rispetto alla legislazione in vigore e devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalle loro attività di pesca nella zona di pesca.
4. Le autorità dell'Unione presentano al dipartimentodipartimento, almeno 20 giorni prima della data di inizio del periodo di validità delle licenze di pesca richieste, gli elenchi delle navi dell'Unione che intendono esercitare attività di pesca entro i limiti stabiliti nelle schede tecniche allegate al presente protocollo.

Tali elenchi:

- a) sono trasmessi al dipartimento per posta elettronica agli indirizzi comunicati mediante scambio di lettere prima della data di applicazione del presente protocollo;
 - b) specificano il numero di navi dell'Unione per categoria di pesca e zona di gestione nonché, per ciascuna nave dell'Unione, le principali caratteristiche, l'ammontare dei pagamenti suddivisi per rubrica, l'attrezzo o gli attrezzi che saranno utilizzati nel periodo richiesto e, per la categoria 6, il contingente richiesto in tonnellate di catture sotto forma di previsioni mensili.
5. Per la categoria 6, se, nel corso di un determinato mese, le catture:
- a) raggiungono il contingente previsionale mensile della nave dell'Unione prima della fine del mese in questione, l'armatore può trasmettere al dipartimento, per il tramite delle autorità dell'Unione, un adattamento delle previsioni mensili di cattura e una domanda di estensione del suddetto contingente previsionale mensile;
 - b) restano al di sotto del contingente previsionale mensile della nave dell'Unione, la quantità corrispondente del contingente o del canone è riportata al periodo di attività successivo nell'anno civile in corso.
6. Le singole domande di licenza di pesca, raggruppate per categoria di pesca, sono presentate al dipartimento contestualmente agli elenchi di cui al punto 4, conformemente al modello di formulario riportato nell'appendice 1.
7. Ogni domanda di licenza di pesca è accompagnata dai seguenti documenti:
- a) una copia del certificato di stazza, autenticata dallo Stato di bandiera;
 - b) una fotografia digitale a colori recente, avente una risoluzione grafica minima di 1 400 × 1 050 pixel e autenticata secondo le procedure in vigore nello Stato di bandiera, raffigurante la nave dell'Unione nel suo stato attuale, vista di profilo, in cui siano chiaramente visibili le lettere e il numero di immatricolazione. Tale fotografia ha un formato minimo di 15 × 10 cm;
 - c) la prova di pagamento dei diritti annui di licenza di pesca definiti dalla legislazione in vigore, dei canoni e delle spese relative agli osservatori, in conformità della sezione E;
 - d) qualsiasi altro documento o attestato previsto dalle disposizioni specifiche applicabili in funzione del tipo di nave dell'Unione in virtù del presente protocollo.
8. All'atto del rinnovo annuale di una licenza di pesca in virtù del presente protocollo per una nave dell'Unione le cui caratteristiche tecniche non sono state modificate, la domanda di rinnovo è accompagnata unicamente dalle prove di pagamento dei diritti di licenza di pesca, dei canoni e delle spese relative agli osservatori.
9. I formulari di domanda di licenza di pesca nonché tutti i documenti menzionati al punto 7 contenenti le informazioni necessarie per il rilascio delle licenze di pesca sono trasmessi mediante posta elettronica dalle autorità dell'Unione al dipartimento.

B. RILASCIO DELLE LICENZE DI PESCA

1. Le licenze di pesca sono rilasciate dal dipartimento alle autorità dell'Unione tramite la delegazione per tutte le navi dell'Unione entro un termine di 15 giorni dal ricevimento della documentazione completa di cui alla sezione A, punti 6 e 7.
2. Se del caso, il dipartimento comunica alle autorità dell'Unione i motivi per i quali la licenza è stata negata.
3. Le licenze di pesca sono compilate sulla base dei dati contenuti nelle schede tecniche che figurano nell'appendice 2 e indicano, in particolare, la zona di gestione, la distanza dalla costa, i dati relativi all'SCP (numero di serie del trasponditore SCP, gli attrezzi autorizzati, le specie principali, le dimensioni di maglia autorizzate, le catture accessorie ammissibili nonché, per la categoria 6, i contingenti previsionali mensili di cattura autorizzati per la nave dell'Unione).
4. Un'estensione del contingente previsionale mensile della nave dell'Unione può essere attribuita entro i limiti di cattura previsti nella scheda tecnica corrispondente.
5. Le licenze di pesca possono essere rilasciate soltanto alle navi dell'Unione che abbiano espletato tutte le formalità amministrative a tal fine necessarie.
6. Le parti si accordano per promuovere la creazione di un sistema di licenze di pesca elettroniche.

C. VALIDITÀ E UTILIZZO DELLE LICENZE

1. Ad eccezione del primo anno che ha inizio alla data di applicazione del presente protocollo e termina non più tardi del 31 dicembre, le licenze di pesca hanno una durata di validità di:
 - a) un anno civile (per la categoria 5), corrispondente al periodo compreso tra la data di inizio della validità della licenza e il 31 dicembre;
 - b) un trimestre (per le categorie 1, 2, 3 e 4) corrispondente a uno dei periodi di tre mesi che hanno inizio il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio o il 1° ottobre;
 - c) un mese (per la categoria 6), corrispondente al periodo compreso tra la data di inizio della validità della licenza e la fine del mese.

Nell'ultimo anno di applicazione, che ha inizio il 1° gennaio e termina alla data di scadenza del presente protocollo, i periodi suddetti saranno di fatto ridotti, se del caso, a motivo della scadenza del presente protocollo.

2. La validità della licenza di pesca è limitata al periodo per il quale è pagato il canone nonché alla zona di gestione, ai tipi di attrezzi e alla categoria indicati nella licenza di pesca stessa.
3. Ciascuna licenza di pesca è rilasciata a nome di una nave dell'Unione determinata e non è trasferibile. Tuttavia la licenza di una nave dell'Unione è annullata, su richiesta delle autorità dell'Unione, in caso di dimostrata forza maggiore, come la perdita o l'immobilizzazione prolungata di una nave dell'Unione a causa di un'avaria tecnica grave debitamente accertata dalle autorità competenti dello Stato di bandiera. In tal caso una nuova licenza è rilasciata nei più brevi termini, conformemente alle disposizioni applicabili alla richiesta e al rilascio delle licenze di pesca, a un'altra nave dell'Unione della stessa categoria, di stazza non superiore a quella della nave dell'Unione di cui è annullata la licenza.
4. In caso di annullamento della licenza di pesca, l'armatore della nave o il suo rappresentante consegna la licenza di pesca annullata al dipartimento.
5. La licenza di pesca deve essere tenuta permanentemente a bordo della nave dell'Unione e presentata per qualunque controllo alle autorità a tal fine abilitate.

D. DIRITTI DI LICENZA DI PESCA E CANONI

1. I diritti annui di licenza di pesca sono stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari del Marocco che disciplinano le attività di pesca nella zona di pesca.
2. I diritti di licenza di pesca coprono l'anno civile nel quale è rilasciata la licenza e sono versati all'atto della prima domanda di licenza di pesca dell'anno in corso. Gli importi corrispondenti alle licenze di pesca comprendono tutti i diritti e le tasse applicabili, ad eccezione delle tasse portuali o degli oneri per prestazioni di servizi.
3. Oltre ai diritti di licenza di pesca, i canoni sono calcolati per ogni nave dell'Unione sulla base dei tassi fissati nelle schede tecniche riportate nell'appendice 2.
4. Il calcolo del canone è effettuato in proporzione alla durata di validità effettiva della licenza di pesca, tenuto conto di eventuali fermi biologici.

E. MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il pagamento dei diritti per la licenza di pesca, dei canoni e delle spese relative agli osservatori è effettuato a favore del Tesoriere ministeriale del ministero dell'Agricoltura, della pesca marittima, dello sviluppo rurale e delle risorse idriche e forestali sul conto bancario numero 0018100078000 20110750201, aperto presso la banca Al Maghrib (Marocco), prima del rilascio delle licenze di pesca.
2. Il pagamento del canone per le catture delle navi dell'Unione della categoria 5 è effettuato nel modo seguente:
 - a) l'importo dell'anticipo forfettario (7 000 EUR per nave dell'Unione) indicato nella scheda tecnica è versato prima dell'inizio dell'attività di pesca;
 - b) l'anticipo è calcolato in proporzione alla durata di validità della licenza di pesca;
 - c) entro il 30 giugno le autorità dell'Unione presentano al dipartimento il computo dei canoni dovuti per la precedente campagna annuale, basati sulle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore, verificate e convalidate dalle autorità competenti dello Stato di bandiera e dalle autorità del Regno del Marocco;
 - d) per l'ultimo anno di applicazione, il computo dei canoni dovuti per la campagna precedente è notificato entro quattro mesi dalla scadenza del presente protocollo;
 - e) il computo definitivo è trasmesso agli armatori interessati, che dispongono di 30 giorni, calcolati a decorrere dalla notifica dell'approvazione dei dati da parte del dipartimento, per assolvere i loro obblighi finanziari. Entro un mese e mezzo da tale notifica le autorità dell'Unione trasmettono al dipartimento la prova del pagamento, espresso in euro, effettuato dall'armatore a favore del Tesoriere generale del Marocco sul conto di cui al punto 1;
 - f) tuttavia, se il computo è inferiore all'importo dell'anticipo di cui alle lettere a) e b), la somma residua corrispondente non è rimborsata;
 - g) gli armatori prendono tutti i provvedimenti necessari per garantire che gli eventuali pagamenti complementari siano effettuati entro il termine di cui alla lettera e);
 - h) se gli armatori non assolvono gli obblighi previsti alla lettera e), la licenza di pesca è automaticamente sospesa fino all'espletamento di tali obblighi.
3. Il pagamento del canone per i contingenti assegnati ai pescherecci da traino della categoria 6 è effettuato nel modo seguente:
 - a) il canone corrispondente al contingente previsionale mensile della nave dell'Unione chiesto dall'armatore è versato prima dell'inizio dell'attività di pesca;
 - b) in caso di estensione del contingente previsionale mensile, secondo quanto previsto alla sezione A, punto 5, il canone corrispondente all'estensione è riscosso dalle autorità del Regno del Marocco prima del proseguimento delle attività di pesca;
 - c) in caso di superamento del contingente previsionale mensile e della sua eventuale estensione, l'importo del canone corrispondente a tale superamento è maggiorato di un fattore pari a 3. Il saldo mensile, calcolato sulla base delle catture effettive, è versato nei due mesi successivi al mese in cui tali catture sono state effettuate.

CAPO II

ZONE DI GESTIONE

1. Le zone di gestione per ciascuna categoria di pesca sono specificate nelle schede tecniche riportate nell'appendice 2.
2. Prima della data di applicazione del presente protocollo, le autorità del Regno del Marocco notificano alle autorità dell'Unione le coordinate geografiche delle zone di gestione nonché eventuali zone vietate alla pesca all'interno delle zone di gestione.
3. Le informazioni sono trasmesse per via informatica, in formato decimale N/S GG.ggg (WGS84).
4. Qualsiasi modifica delle coordinate deve essere comunicata all'Unione quanto prima.
5. Se necessario, l'Unione può chiedere informazioni supplementari riguardo a tali coordinate.

CAPO III

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE CAMPAGNE DI PESCA SCIENTIFICA

1. Le parti decidono congiuntamente in merito:
 - a) agli operatori dell'Unione che realizzeranno la campagna di pesca scientifica (di seguito denominata «campagna»);
 - b) al periodo a tal fine più propizio; e
 - c) alle condizioni applicabili.
2. Al fine di agevolare le attività di esplorazione delle navi dell'Unione, il dipartimento trasmette le informazioni scientifiche e gli altri dati di base disponibili.
3. Le parti si accordano sul protocollo scientifico che sarà applicato a sostegno di tale campagna e trasmesso agli operatori interessati.
4. La durata delle campagne va da un minimo di tre mesi a un massimo di sei mesi, salvo variazioni decise di comune accordo dalle parti.
5. Le autorità dell'Unione trasmettono alle autorità del Regno del Marocco una domanda di licenza di pesca per la campagna, accompagnata da un fascicolo tecnico che specifichi:
 - a) le caratteristiche tecniche della nave dell'Unione;
 - b) il livello di esperienza degli ufficiali di bordo dell'Unione sulla pesca in questione;
 - c) i parametri tecnici proposti per la campagna di pesca (durata, attrezzo, zone oggetto di esplorazione ecc.);
 - d) le modalità di finanziamento.
6. Se necessario, il dipartimento promuove un dialogo sugli aspetti tecnici e finanziari con le autorità dell'Unione ed eventualmente con gli armatori interessati.
7. Prima di avviare la campagna, la nave dell'Unione si presenta in un porto designato dalle autorità del Regno del Marocco per sottoporsi alle ispezioni previste al capo VIII, punto 1, lettera a), e punto 1, lettera b), del presente allegato.
8. Prima dell'inizio della campagna, gli armatori trasmettono al dipartimento e alle autorità dell'Unione:
 - a) una dichiarazione delle catture già detenute a bordo;
 - b) le caratteristiche tecniche dell'attrezzo da pesca che sarà utilizzato nel corso della campagna; e
 - c) una dichiarazione di impegno a rispettare le prescrizioni normative in vigore.
9. Nel corso della campagna in mare, gli armatori interessati:
 - a) trasmettono al dipartimento e alle autorità dell'Unione una relazione settimanale sulle catture realizzate giornalmente e per ciascuna cala, in cui siano precisati i parametri tecnici della campagna (posizione, profondità, data e ora, catture e altre osservazioni o commenti);
 - b) comunicano la posizione, la velocità e la direzione della nave dell'Unione mediante SCP;
 - c) garantiscono la presenza a bordo di un osservatore scientifico di nazionalità marocchina o scelto dalle autorità del Regno del Marocco, conformemente alle disposizioni relative agli osservatori di cui al capo VII. Salvo diverso accordo tra le parti, la nave dell'Unione non può essere obbligata a rientrare in porto più di una volta ogni due mesi;
 - d) su richiesta delle autorità del Regno del Marocco, sottopongono la nave dell'Unione a ispezione prima dell'uscita dalla zona di pesca;
 - e) rispettano le disposizioni legislative e regolamentari del Marocco in materia di pesca; le catture realizzate nel corso della campagna, comprese le catture accessorie, restano di proprietà dell'armatore, purché siano rispettate le disposizioni adottate a tale riguardo dalla commissione mista e quelle contenute nel protocollo scientifico.
10. Il dipartimento designa una persona di riferimento incaricata di far fronte a eventuali problemi imprevisti che potrebbero ostacolare lo svolgimento della campagna.

CAPO IV

CONTROLLO SATELLITARE O SCP**A. DISPOSIZIONI GENERALI**

1. La legislazione del Marocco che disciplina il funzionamento dei dispositivi di posizionamento e di localizzazione via satellite è applicabile alle navi dell'Unione che svolgono o intendono svolgere attività nella zona di pesca nell'ambito del presente protocollo. Lo Stato di bandiera vigila affinché le navi dell'Unione battenti la sua bandiera si conformino alle disposizioni della suddetta legislazione.
2. L'attività di ogni nave dell'Unione autorizzata ai sensi del presente protocollo è costantemente sorvegliata, in particolare mediante SCP. Le modalità specifiche di tale sorveglianza sono definite dalla commissione mista.
3. L'SCP delle navi dell'Unione soggette a controllo via satellite ai sensi del presente protocollo garantisce la trasmissione automatica delle posizioni della nave dell'Unione al centro di sorveglianza e controllo della pesca (CSCP) del rispettivo Stato di bandiera, che ne assicura la trasmissione al CSCP del Marocco.
4. Lo Stato di bandiera e il Marocco designano ciascuno un corrispondente SCP che funge da punto di contatto:
 - a) i CSCP dello Stato di bandiera e del Marocco si comunicano, prima della data di applicazione del presente protocollo, le coordinate (nome, indirizzo, telefono, telefax, e-mail) del rispettivo corrispondente SCP;
 - b) ogni modifica delle coordinate del corrispondente SCP deve essere comunicata quanto prima.

I punti di contatto, le cui coordinate sono comunicate prima della data di applicazione del presente protocollo, si scambiano ogni informazione utile in merito all'attrezzatura delle navi dell'Unione, ai protocolli di trasmissione o alle altre funzioni necessarie per il controllo via satellite.

B. DATI SCP

1. Ogniqualvolta una nave dell'Unione operante nell'ambito dell'accordo di pesca e soggetta a sorveglianza via satellite ai sensi del presente protocollo entra nella zona di pesca, il CSCP dello Stato di bandiera trasmette immediatamente i successivi rapporti di posizione al CSCP del Marocco. Tali messaggi sono trasmessi come segue:
 - per via elettronica in un protocollo di sicurezza;
 - a intervalli massimi di 2 ore; e
 - nel formato di cui all'appendice 3.
2. In attesa del passaggio al nuovo formato UN-CEFACT è utilizzato il formato NAF. Le autorità del Regno del Marocco definiscono il periodo necessario per il passaggio al formato UN-CEFACT nel protocollo FLUX, tenendo conto dei vincoli tecnici relativi all'integrazione del nuovo formato e del protocollo FLUX. Esse definiscono il periodo di prova previsto prima del passaggio all'uso effettivo del nuovo formato e del protocollo FLUX. Non appena completate le prove con esito positivo, le parti stabiliscono quanto prima di comune accordo, in sede di commissione mista o mediante scambio di lettere, una data effettiva di applicazione.
3. Ciascun messaggio di posizione comprende i seguenti elementi:
 - a) l'identificazione della nave dell'Unione;
 - b) l'ultima posizione geografica della nave dell'Unione (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore ai 100 metri e un intervallo di confidenza del 99 %;
 - c) la data e l'ora di registrazione della posizione;
 - d) la velocità e la rotta della nave dell'Unione.
4. Le posizioni SCP sono identificate come segue:
 - a) la prima posizione registrata successivamente all'entrata nella zona di pesca è identificata con il codice «ENT»;
 - b) tutte le posizioni successive sono identificate con il codice «POS»;
 - c) la prima posizione registrata successivamente all'uscita dalla zona di pesca è identificata con il codice «EXI»;
 - d) conformemente alla sezione C, punto 3, le posizioni trasmesse manualmente sono identificate con il codice «MAN».

5. Il CSCP dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione sono registrati in modo sicuro e salvati in una banca dati per un periodo di tre anni. Tuttavia questo periodo può essere ridotto, di comune accordo, in caso di vincoli tecnici.
6. Gli elementi dei programmi informatici e l'apparecchiatura SCP:
 - a) devono essere affidabili, non consentire alcuna falsificazione delle posizioni e non essere manipolabili manualmente;
 - b) devono essere interamente automatici e pienamente operativi in ogni momento, a prescindere dalle condizioni ambientali e climatiche.
7. È vietato spostare, disconnettere, distruggere, danneggiare o disattivare il sistema di localizzazione permanente via satellite presente a bordo della nave dell'Unione per la trasmissione dei dati o alterare volontariamente, utilizzare in modo improprio o falsificare i dati emessi o registrati da tale sistema.
8. I comandanti delle navi dell'Unione provvedono in ogni momento affinché:
 - a) i dati non siano modificati;
 - b) l'antenna o le antenne collegate al dispositivo di localizzazione satellitare non siano ostruite;
 - c) l'alimentazione elettrica del dispositivo di localizzazione satellitare non sia interrotta; e
 - d) l'apparecchiatura SCP non venga smontata.
9. A fini di MSC, le parti convengono di scambiarsi, se necessario e su richiesta, le informazioni relative alle attrezzature utilizzate.

C. GUASTO TECNICO O AVARIA DEL DISPOSITIVO DI CONTROLLO A BORDO DELLA NAVE DELL'UNIONE

1. Lo Stato di bandiera informa senza indugio il dipartimento e le autorità dell'Unione in caso di guasto tecnico o avaria del dispositivo di controllo permanente via satellite installato a bordo della nave dell'Unione.
2. Il dispositivo difettoso è sostituito entro un termine di 10 giorni lavorativi dalla notifica del guasto trasmessa dallo Stato di bandiera al CSCP del Marocco. Trascorso tale termine la nave dell'Unione in questione è tenuta a rientrare in un porto designato dalle autorità del Regno del Marocco per le formalità regolamentari e la riparazione o a lasciare la zona, a condizione che il rapporto di ispezione del dispositivo difettoso e i motivi del guasto siano comunicati dallo Stato di bandiera al CSCP del Marocco.
3. Fino a quando il dispositivo non viene sostituito, il comandante della nave dell'Unione trasmette manualmente ogni quattro ore al CSCP dello Stato di bandiera, per via elettronica, via radio o via fax, un rapporto di posizione globale comprendente i rapporti di posizione registrati dal comandante della nave dell'Unione alle condizioni previste alla sezione B.
4. Tali messaggi manuali sono registrati senza indugio dal CSCP dello Stato di bandiera nella banca dati di cui alla sezione B, punto 5, e immediatamente trasmessi dal CSCP dello Stato di bandiera al CSCP del Marocco in base al protocollo e al formato descritti nell'appendice 3.

D. MANCATO RICEVIMENTO DEI DATI SCP DA PARTE DEL CSCP DEL MAROCCO

1. Se il CSCP del Marocco constata che lo Stato di bandiera non comunica le informazioni previste alla sezione B, le autorità dell'Unione e lo Stato di bandiera interessato ne vengono immediatamente informati.
2. Il CSCP dello Stato di bandiera interessato e/o il CSCP del Marocco si informano immediatamente in merito a qualsiasi anomalia di funzionamento nella comunicazione e ricezione dei messaggi di posizione, al fine di trovare una soluzione tecnica quanto prima. La soluzione trovata dai due CSCP è comunicata alle autorità dell'Unione.
3. Tutti i messaggi non trasmessi durante il periodo in cui si verifica il malfunzionamento sono ritrasmessi non appena è ristabilita la comunicazione tra il CSCP dello Stato di bandiera e il CSCP del Marocco.
4. Il CSCP dello Stato di bandiera e il CSCP del Marocco si accordano, prima della data di applicazione del presente protocollo, sui mezzi elettronici alternativi utilizzati per la trasmissione dei dati SCP in caso di interruzione delle comunicazioni tra i CSCP e si informano senza indugio di qualunque modifica.

5. Le interruzioni delle comunicazioni tra i CSCP del Marocco e degli Stati di bandiera dell'Unione non devono incidere sul normale svolgimento delle attività di pesca delle navi dell'Unione. Tuttavia, deve essere fatto immediato ricorso alle modalità di trasmissione decise nel quadro del punto 4.
6. Le autorità del Regno del Marocco informano i loro servizi di controllo competenti affinché le navi dell'Unione non siano considerate in infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati SCP dovuta ai problemi operativi di un CSCP e del mezzo di trasmissione deciso in virtù del punto 4.

E. TUTELA DEI DATI SCP

1. Tutti i dati di sorveglianza comunicati da una delle parti all'altra parte secondo le presenti disposizioni sono destinati esclusivamente all'MCS, da parte delle autorità del Regno del Marocco, della flotta dell'Unione operante nell'ambito dell'accordo di pesca, nonché agli studi di ricerca condotti dal Marocco nel quadro della gestione e dello sviluppo della pesca.
2. A prescindere dalla ragione, in nessun caso tali dati potranno essere comunicati a terzi.
3. Qualsiasi controversia sull'interpretazione o sull'applicazione delle disposizioni del capo IV è oggetto di consultazioni tra le parti nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 13 dell'accordo di pesca, che delibera sulla materia.
4. Se necessario, le parti convengono di riesaminare le presenti disposizioni nell'ambito della commissione mista.

CAPO V

DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

A. GIORNALE DI PESCA

1. Il comandante della nave dell'Unione si avvale del giornale di pesca i cui modelli figurano nelle appendici 4 e 5 e lo aggiorna secondo le disposizioni della relativa nota esplicativa.
2. L'armatore trasmette copia del giornale di pesca alle proprie autorità competenti entro 15 giorni dallo sbarco delle catture. Tali autorità ne trasmettono copia senza indugio alle autorità dell'Unione e al dipartimento. I giornali di pesca devono essere compilati e trasmessi anche in assenza di catture.
3. Se l'armatore non assolve gli obblighi previsti ai punti 1 e 2, la licenza di pesca è automaticamente sospesa fino al loro espletamento. Le autorità dell'Unione sono informate senza indugio di tale decisione.

B. DICHIARAZIONI TRIMESTRALI DELLE CATTURE

1. Entro la fine di ogni trimestre le autorità dell'Unione comunicano al dipartimento i dati relativi ai quantitativi catturati dalle navi dell'Unione nel corso del trimestre precedente, conformemente ai modelli riportati nelle appendici 6 e 7.
2. I dati comunicati sono mensili e ripartiti per categoria, per nave dell'Unione e per ciascuna delle specie indicate nel giornale di pesca.
3. I dati sono altresì trasmessi al dipartimento in un file informatico di formato compatibile con i software utilizzati dal dipartimento.

C. ATTENDIBILITÀ DEI DATI

Le informazioni contenute nei documenti di cui alle sezioni A e B devono rispecchiare la situazione reale delle attività di pesca, in modo da poter costituire una delle basi per il controllo dell'evoluzione degli stock.

D. TRANSIZIONE VERSO UN SISTEMA ELETTRONICO

1. Fino al passaggio al nuovo formato UN-CEFACT che utilizza il sistema FLUX della Commissione, tutti i dati relativi alle catture e alle dichiarazioni sono trasmessi con scambio elettronico mediante il sistema ERS nel formato XML EU-ERS 3.1.0 attraverso la DEH (*Data Exchange Highway*) della Commissione.
2. Nel corso dei primi sei mesi del presente protocollo le parti realizzano le necessarie prove di funzionamento del sistema ERS.

3. Le parti procedono all'attuazione del sistema ERS e alla sostituzione della versione cartacea del giornale di pesca e della dichiarazione delle catture con i dati ERS al termine del periodo di prova, che può essere prolungato di comune accordo se necessario.
4. Per il sistema ERS le parti utilizzano, di comune accordo, il metodo e il formato di trasmissione previsti nelle disposizioni tecniche, la cui definizione e le cui modalità di applicazione sono stabilite mediante scambio di lettere prima della data di applicazione del presente protocollo.

E. SBARCHI FUORI DAL MAROCCO

L'armatore trasmette alle proprie autorità competenti le dichiarazioni di sbarco delle catture effettuate nel quadro del presente protocollo entro 15 giorni dallo sbarco. Entro lo stesso termine l'armatore ne trasmette copia alla delegazione e alle autorità del Regno del Marocco agli indirizzi comunicati mediante scambio di lettere prima della data di applicazione del presente protocollo.

Se l'armatore non assolve tali obblighi, la licenza di pesca è automaticamente sospesa fino al loro espletamento. Le autorità dell'Unione sono informate senza indugio di tale sospensione.

CAPO VI

IMBARCO DI MARITTIMI MAROCCHINI

1. Per l'intero periodo di attività nella zona di pesca, l'armatore titolare di una licenza di pesca nell'ambito del presente protocollo imbarca marittimi marocchini secondo le disposizioni stabilite nelle schede tecniche che figurano nell'appendice 2.
2. L'armatore sceglie i marittimi da imbarcare sui propri pescherecci:
 - a) attingendo all'elenco ufficiale dei diplomati delle scuole di formazione marittima trasmesso dal dipartimento alle autorità dell'Unione e comunicato da quest'ultima agli Stati di bandiera interessati; l'elenco è aggiornato ogni anno al 1° febbraio. Tra i diplomati, l'armatore sceglie liberamente i candidati in possesso delle migliori competenze e dell'esperienza più adeguata; o
 - b) ingaggiando marittimi che provino di essersi imbarcati su navi dell'Unione in occasione di precedenti protocolli.
3. I contratti di lavoro dei marittimi marocchini, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marittimi e/o i loro sindacati o rappresentanti, di concerto con le autorità del Regno del Marocco. Tali contratti garantiscono ai marittimi l'iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un'assicurazione su vita, malattia e infortuni.
4. L'armatore o il suo rappresentante trasmette copia del contratto al dipartimento tramite la delegazione.
5. L'armatore o un suo rappresentante comunica al dipartimento, tramite la delegazione, i nomi dei marittimi marocchini imbarcati a bordo di ogni nave dell'Unione, specificandone la posizione nell'equipaggio.
6. La delegazione comunica al dipartimento, il 1° febbraio e il 1° agosto, un riepilogo semestrale, per ciascuna nave dell'Unione, dei marittimi marocchini imbarcati a bordo delle navi dell'Unione, indicandone i numeri di matricola.
7. Il salario dei marittimi marocchini è a carico degli armatori. Esso è stabilito prima del rilascio delle licenze di pesca, di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marittimi marocchini interessati o i loro rappresentanti. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marittimi marocchini non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi marocchini; esse devono essere conformi, e in ogni caso non inferiori, alle norme dell'OIL.
8. Se uno o più marittimi ingaggiati non si presentano all'ora fissata per la partenza della nave dell'Unione, il comandante è autorizzato a intraprendere la bordata dopo avere informato le autorità competenti del porto di imbarco del fatto che non è stato raggiunto il numero prescritto di marittimi e dopo avere aggiornato il suo ruolo di equipaggio. Dette autorità trasmettono tale informazione al dipartimento.
9. Entro e non oltre la bordata successiva, l'armatore prende gli opportuni provvedimenti per garantire che il suo peschereccio imbarchi il numero di marittimi prescritto.
10. In caso di mancato imbarco di marittimi marocchini per ragioni diverse da quelle contemplate al punto 8, l'armatore è tenuto a versare, entro un termine massimo di tre mesi, un importo forfettario di 20 EUR per ogni marittimo marocchino non imbarcato e per ogni giorno di pesca nella zona di pesca.

11. L'importo in questione, da versare sul conto numero 0018100078000 20110750201, aperto presso la banca Al Maghrib - Marocco, è utilizzato per la formazione dei pescatori marittimi marocchini.
12. Salvo nel caso previsto al punto 8, la reiterata inosservanza, da parte dell'armatore, dell'obbligo di imbarcare il numero prescritto di marittimi marocchini comporta la sospensione automatica della licenza di pesca della nave dell'Unione fino all'adempimento dell'obbligo in questione. La delegazione è informata senza indugio di tale sospensione.

CAPO VII

OSSERVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

1. Le navi dell'Unione autorizzate a pescare nella zona di pesca nell'ambito del presente protocollo imbarcano osservatori, designati come «osservatori scientifici» dalle autorità del Regno del Marocco. Il risultato dell'attività di tali osservatori può essere utilizzato a fini scientifici e/o di controllo.
2. Il tasso di copertura e la durata dell'osservazione per categoria sono indicati nelle schede tecniche riportate nell'appendice 2.
3. Le condizioni di imbarco degli osservatori designati sono stabilite come segue;
 - a) il dipartimento predispone l'elenco delle navi dell'Unione designate per imbarcare un osservatore e l'elenco degli osservatori designati per l'imbarco. Una volta elaborati, tali elenchi sono comunicati alla delegazione;
 - b) il dipartimento comunica agli armatori interessati, tramite la delegazione, il nome dell'osservatore designato per essere imbarcato a bordo delle rispettive navi dell'Unione; tale comunicazione è effettuata al momento del rilascio della licenza di pesca e comunque almeno 15 giorni prima della data prevista di imbarco dell'osservatore.
4. Le modalità di imbarco dell'osservatore sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo rappresentante e dalle autorità del Regno del Marocco.
5. L'armatore interessato comunica, almeno 2 settimane prima dell'imbarco previsto dell'osservatore, la data e il porto designato dalle autorità del Regno del Marocco in cui avrà luogo l'imbarco.
6. L'osservatore è imbarcato in un porto scelto dall'armatore, all'inizio della prima bordata effettuata nella zona di pesca successivamente alla notifica dell'elenco delle navi dell'Unione designate.
7. In caso di imbarco in un porto straniero le spese di viaggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore. Se una nave dell'Unione avente a bordo un osservatore lascia la zona di pesca, si adottano tutti i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell'osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell'armatore.
8. Qualora il mancato rispetto degli impegni assunti dall'armatore renda inutile la trasferta dell'osservatore, l'armatore è tenuto a pagare, per i giorni di inattività dell'osservatore, spese di viaggio e indennità giornaliera di ammontare pari a quelle percepite dai funzionari nazionali marocchini di grado equivalente. Allo stesso modo, se l'imbarco è ritardato per motivi imputabili all'armatore, quest'ultimo versa all'osservatore tali indennità giornaliera.
9. Qualsiasi modifica della normativa riguardante le indennità giornaliera è comunicata alla delegazione almeno due mesi prima della sua applicazione.
10. Se l'osservatore non si presenta nel luogo e al momento convenuti nelle 12 ore che seguono, l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.
11. A bordo, all'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Esso assolve i compiti di seguito elencati:
 - a) osserva le attività di pesca delle navi dell'Unione;
 - b) verifica la posizione delle navi dell'Unione impegnate in operazioni di pesca;
 - c) procede al prelievo di campioni biologici nell'ambito di programmi scientifici;
 - d) prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;
 - e) verifica i dati sulle catture effettuate nella zona di pesca riportati nel giornale di pesca;
 - f) verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti delle specie di pesci, crostacei e cefalopodi commercializzabili;
 - g) comunica via fax o per via elettronica i dati di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.

12. Il comandante prende tutti i provvedimenti che gli competono affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell'esercizio delle sue funzioni.
13. L'osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni nonché i documenti direttamente inerenti alle attività di pesca della nave dell'Unione, compresi il giornale di pesca e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave dell'Unione nella misura necessaria all'espletamento dei compiti di sua competenza.
14. Durante la permanenza a bordo, l'osservatore:
 - a) prende i provvedimenti necessari affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo della nave dell'Unione non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;
 - b) rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave dell'Unione.
15. Al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco, l'osservatore redige un rapporto di attività che è trasmesso alle autorità del Regno del Marocco, con copia alla delegazione. L'osservatore firma tale rapporto alla presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave dell'Unione al momento dello sbarco dell'osservatore.
16. Le spese di vitto e alloggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore, che gli garantisce condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, tenuto conto delle possibilità della nave dell'Unione.
17. La retribuzione dell'osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico delle autorità del Regno del Marocco.
18. Per coprire le spese derivanti dalla permanenza degli osservatori a bordo delle navi dell'Unione, oltre al canone a carico degli armatori è previsto il pagamento di appositi diritti, detti diritti relativi agli osservatori, calcolati sulla base di 5,5 EUR per stazza lorda (*gross tonnage* — GT) per trimestre per ciascuna nave dell'Unione operante nella zona di pesca. Tali diritti sono corrisposti secondo le modalità di pagamento previste al capo I, sezione E, del presente allegato.
19. Se l'armatore non assolve gli obblighi di cui ai punti da 1 a 18, la licenza di pesca è sospesa fino al loro espletamento. La delegazione è informata senza indugio di tale sospensione.

CAPO VIII

SORVEGLIANZA E CONTROLLO

A. ISPEZIONI TECNICHE

1. Una volta per anno civile, nonché a seguito di modifiche delle caratteristiche tecniche o a seguito di una domanda di cambiamento di categoria di pesca che comporti l'uso di attrezzi da pesca di tipo diverso, le navi dell'Unione titolari di una licenza di pesca conformemente alle disposizioni del presente protocollo si presentano in un porto designato dalle autorità del Regno del Marocco per sottoporsi alle ispezioni tecniche prescritte dalla normativa vigente. Tali ispezioni tecniche sono necessariamente effettuate entro 48 ore dall'arrivo in porto della nave dell'Unione.
2. Al termine dell'ispezione tecnica, al comandante della nave dell'Unione è rilasciato un attestato di conformità la cui durata di validità coincide con quella della licenza di pesca ed è prolungata de facto per le navi dell'Unione che rinnovano la licenza nel corso dell'anno civile. Tuttavia la durata di validità dell'attestato non è superiore a un anno. L'attestato è sempre tenuto a bordo della nave.
3. L'ispezione tecnica è volta a verificare la conformità delle caratteristiche tecniche e degli attrezzi presenti a bordo, il funzionamento del dispositivo di posizionamento e localizzazione via satellite installato a bordo e l'osservanza delle disposizioni relative all'equipaggio marocchino.
4. Le spese relative alle ispezioni tecniche sono a carico degli armatori e vengono determinate in base alla tariffa stabilita dalla normativa marocchina. Esse non possono superare gli importi generalmente pagati dalle altre navi per le stesse prestazioni.

5. Se l'armatore non assolve gli obblighi di cui ai punti 1, 2 e 3, la licenza di pesca è automaticamente sospesa fino al loro espletamento. La delegazione è informata senza indugio di tale sospensione.

B. ENTRATA E USCITA DALLA ZONA

1. Le navi dell'Unione titolari di una licenza di pesca a norma del presente protocollo notificano mediante posta elettronica al dipartimento, con un anticipo minimo di sei ore, la loro intenzione di entrare o di uscire dalla zona di pesca, nonché le seguenti informazioni:
 - a) la data e l'ora di trasmissione del messaggio;
 - b) la posizione della nave dell'Unione conformemente al capo IV, sezione B;
 - c) il peso in chilogrammi e le catture per specie detenute a bordo, identificate con il codice alfa-3;
 - d) i tipi di messaggio, ad esempio «catture in entrata» (COE) e «catture in uscita» (COX).
2. Il termine di notifica di cui al punto 1 è ridotto a 1 ora per le navi dell'Unione operanti nelle categorie 1 e 2.
3. Tali comunicazioni sono effettuate di preferenza mediante posta elettronica o fax, le cui coordinate sono comunicate mediante scambio di lettere prima della data di applicazione del presente protocollo.
4. Per le navi dell'Unione della categoria 6 l'uscita definitiva dalla zona di pesca è soggetta a un'autorizzazione preventiva da parte del dipartimento. Tale autorizzazione è rilasciata nelle 24 ore successive alla presentazione della domanda da parte del comandante o del raccomandatario della nave dell'Unione, salvo nel caso di una domanda pervenuta alla vigilia di un fine settimana, nel qual caso la relativa autorizzazione è rilasciata a partire dal lunedì successivo. Se l'autorizzazione è negata, il dipartimento notifica senza indugio all'armatore e alle autorità dell'Unione i motivi di tale rifiuto.
5. Una nave dell'Unione sorpresa a esercitare attività di pesca senza aver avvertito il dipartimento è considerata sprovvista di licenza.
6. I numeri di fax e di telefono della nave dell'Unione nonché l'indirizzo e-mail del comandante sono indicati dall'armatore nel formulario di domanda della licenza di pesca.

C. PROCEDURE DI CONTROLLO

1. Il comandante di una nave dell'Unione titolare di una licenza di pesca a norma del presente protocollo permette l'accesso a bordo di qualsiasi funzionario marocchino incaricato dell'ispezione e del controllo delle attività di pesca e lo agevola nell'esercizio delle sue funzioni.
2. La presenza a bordo di tali funzionari non supera il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.
3. Al termine di ogni ispezione e controllo, l'ispettore redige un rapporto di ispezione, firmato contestualmente dal comandante della nave dell'Unione, che ha il diritto di aggiungervi eventuali osservazioni. Al comandante è rilasciata copia del rapporto.

D. FERMO

1. Il dipartimento informa la delegazione quanto prima, e comunque entro un termine massimo di 48 ore, di qualsiasi fermo di una nave dell'Unione nella zona di pesca.
2. Alle autorità dell'Unione è trasmessa contestualmente una breve relazione sulle circostanze e sui motivi che sono all'origine del fermo.
3. Il comandante conduce la propria nave dell'Unione nel porto indicato dalle autorità del Regno del Marocco preposte al controllo. La nave dell'Unione che abbia violato la normativa marocchina in materia di pesca marittima è trattenuta in porto fino all'espletamento delle formalità regolamentari.

E. VERBALE DI INFRAZIONE

1. Una volta accertata l'infrazione, il comandante della nave dell'Unione firma il relativo verbale redatto dalle autorità del Regno del Marocco preposte al controllo. Se il comandante si rifiuta di firmare o è nell'impossibilità di farlo, ne è fatta menzione nel verbale stesso.

2. La firma, o l'assenza di firma, del comandante non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che questi può far valere per contestare l'infrazione che gli viene contestata.

F. REGOLARIZZAZIONE DELL'INFRAZIONE

1. Prima di avviare un procedimento giudiziario si cerca di regolarizzare l'infrazione constatata nell'ambito di un procedimento transattivo conformemente alla regolamentazione marocchina in materia di pesca.

La transazione è accettata, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta regolarmente presentata a tal fine dall'armatore, mediante emissione di un titolo di riscossione per il pagamento da parte dell'armatore entro il termine indicato nel titolo stesso. Se il pagamento è effettuato entro il termine suddetto, la transazione è considerata definitiva; trascorso tale termine, il dipartimento agisce in giudizio.

2. In caso di procedimento transattivo l'importo dell'ammenda applicata è determinato in conformità della normativa marocchina in materia di pesca.
3. Se la controversia non può essere risolta mediante procedimento transattivo ed è portata davanti a un organo giudiziario competente, una cauzione bancaria sufficiente a garantire l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie è depositata dall'armatore su un conto corrente aperto presso la banca Al Maghrib (Marocco), comunicato mediante scambio di lettere prima della data di applicazione del presente protocollo.
4. La cauzione bancaria non può essere revocata prima della conclusione del procedimento giudiziario. Essa è svincolata non appena il procedimento si risolve senza condanna. Analogamente, se la condanna comporta un'ammenda inferiore alla cauzione depositata, l'importo rimanente è sbloccato dalle autorità del Regno del Marocco.
5. La nave dell'Unione è autorizzata a lasciare il porto:
 - a) dopo che siano stati espletati gli obblighi derivanti dal procedimento transattivo; oppure
 - b) dopo il deposito della cauzione bancaria di cui al punto 3 e la sua accettazione da parte delle autorità del Regno del Marocco, in attesa dell'espletamento del procedimento giudiziario.

G. TRASBORDI

1. Nella zona di pesca è vietata qualsiasi operazione di trasbordo in mare delle catture. Tuttavia le navi dell'Unione della categoria 6 che intendano trasbordare catture nella zona di pesca effettuano tale operazione in un porto o nella rada di un porto designato dalle autorità del Regno del Marocco, previa autorizzazione del dipartimento. Il trasbordo è effettuato sotto la supervisione dell'osservatore o di un rappresentante del dipartimento e delle autorità di controllo. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa marocchina in vigore.
2. Prima di qualsiasi operazione di trasbordo l'armatore del peschereccio trasmette al dipartimento, con almeno 72 ore di anticipo, le seguenti informazioni:
 - a) nome delle navi dell'Unione che effettuano il trasbordo;
 - b) nome, bandiera, numero di immatricolazione e indicativo di chiamata del cargo vettore;
 - c) quantitativo di ogni specie da trasbordare;
 - d) destinazione delle catture; e
 - e) data e giorno del trasbordo.
3. Le autorità del Regno del Marocco si riservano il diritto di negare l'autorizzazione al trasbordo qualora la nave dell'Unione da trasporto abbia esercitato attività di pesca INN sia all'interno sia all'esterno della zona di pesca.
4. Il trasbordo è considerato come un'uscita dalla zona di pesca. Le navi dell'Unione trasmettono quindi al dipartimento le rispettive dichiarazioni di cattura, specificando se intendono proseguire l'attività di pesca oppure uscire dalla zona di pesca.
5. Il comandante di una nave dell'Unione della categoria 6 titolare di una licenza a norma delle disposizioni del presente protocollo, impegnata in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto designato dalle autorità del Regno del Marocco, consente agli ispettori marocchini di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevola l'operato. Al termine di ogni ispezione e controllo in porto è rilasciato un attestato al comandante della nave dell'Unione.

H. SORVEGLIANZA CONGIUNTA DELLA PESCA

1. Le parti istituiscono un sistema di sorveglianza e osservazione del controllo degli sbarchi a terra volto a rafforzare l'efficacia di tale controllo per garantire l'osservanza delle disposizioni del presente protocollo.
2. Le modalità pratiche della sorveglianza congiunta sono definite di comune accordo dalle autorità competenti delle parti. Le parti elaborano un programma annuale di sorveglianza congiunta.
3. Le parti designano i loro rappresentanti per la sorveglianza congiunta prevista nel suddetto programma e ne notificano il nome all'altra parte. Il dipartimento effettua la notifica con un preavviso di un mese.
4. Il rappresentante delle autorità del Regno del Marocco assiste in qualità di osservatore alle ispezioni degli sbarchi delle navi dell'Unione che hanno operato nella zona di pesca, effettuate dai servizi nazionali di controllo degli Stati membri.
5. Il rappresentante delle autorità del Regno del Marocco accompagna i funzionari nazionali di controllo nel corso delle loro visite nei porti, a bordo delle navi dell'Unione, al molo, nei mercati di prima vendita, nei centri di vendita all'ingrosso, nei depositi frigoriferi e in altri locali connessi allo sbarco e al magazzinaggio del pescato nella fase precedente la prima vendita e ha accesso ai documenti che sono oggetto di tali ispezioni.
6. Il rappresentante delle autorità del Regno del Marocco redige e presenta un rapporto sulle ispezioni cui ha assistito. Una copia di tale rapporto è trasmessa alla delegazione. Le autorità del Regno del Marocco si riservano il diritto di utilizzare le informazioni raccolte nel corso delle ispezioni a fini di controllo regolamentare.
7. Su richiesta delle autorità dell'Unione, gli ispettori di pesca dell'Unione possono assistere in veste di osservatori alle ispezioni effettuate dalle autorità del Regno del Marocco sulle operazioni di sbarco delle navi dell'Unione nei porti designati dalle autorità del Regno del Marocco.

CAPO IX**SBARCO DELLE CATTURE****A. PRINCIPIO**

Le parti, consapevoli della necessità di rafforzare l'integrazione per consentire lo sviluppo parallelo dei rispettivi settori della pesca, convengono di adottare le seguenti disposizioni concernenti gli sbarchi, nei porti designati dalle autorità del Regno del Marocco, di una parte delle catture effettuate nella zona di pesca dalle navi dell'Unione titolari di una licenza di pesca a norma delle disposizioni del presente protocollo.

B. DEFINIZIONE

È considerato sbarco obbligatorio l'insieme delle seguenti operazioni:

- a) lo sbarco di prodotti freschi per il transito per via terrestre, che genera tutte le imposte connesse all'attività svolta nel porto, ma non imposte *ad valorem*;
- b) il trasbordo, in porto o in rada, di prodotti congelati o lo sbarco in porto in container;
- c) lo sbarco di prodotti freschi o congelati nel quadro di un contratto concluso tra un armatore dell'Unione e un operatore (detto «contratto armatore-produttore»);
- d) lo sbarco di prodotti freschi o congelati venduti in sale di vendita all'asta o presso il *Comptoir d'agrégation du poisson industriel* (CAPI).

C. MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Lo sbarco obbligatorio è effettuato in base alle disposizioni che figurano nelle schede tecniche allegate al presente protocollo.

D. INCENTIVI FINANZIARI

Le navi dell'Unione della categoria 5, le navi dell'Unione che utilizzano acqua marina refrigerata (*Refrigerated Seawater* — RSW) e i pescherecci con sciabiche della categoria 6 titolari di una licenza di pesca a norma del presente protocollo, che effettuano in un porto marocchino sbarchi superiori alla percentuale degli sbarchi obbligatori prevista nelle schede tecniche, possono beneficiare di una riduzione del 5 % del canone per ogni tonnellata sbarcata oltre la soglia obbligatoria, a condizione che i prodotti sbarcati transitino per i mercati e non siano oggetto di trasbordo e/o di transito.

Gli armatori che sbarcano in porti al di fuori del Marocco trasmettono le note di vendita al dipartimento per il controllo dei quantitativi non sbarcati in Marocco.

La commissione mista valuta le ricadute economiche e sociali quantificabili di tali sbarchi e la collaborazione da questi scaturita tra soggetti privati marocchini e dell'Unione nei settori connessi alla pesca.

E. PENALI IN CASO DI INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI SBARCO

Le navi dell'Unione delle categorie soggette a sbarco obbligatorio che non rispettano tale obbligo, quale previsto nelle schede tecniche corrispondenti, sono passibili di una maggiorazione del 15 % sul pagamento del canone successivo. In caso di recidiva, tali penali sono maggiorate in sede di commissione mista.

Le penali applicabili in caso di inadempimento dell'obbligo di sbarco sono calcolate in funzione della durata di validità della licenza di pesca per ciascuna categoria di pesca (mensile per la categoria 6, trimestrale per le categorie 1 e 4, annuale per la categoria 5).

La maggiorazione è calcolata come segue:

- per le categorie 1 e 4: la maggiorazione si applica sull'importo del canone versato trimestralmente (in funzione della GT);
 - per la categoria 5: la maggiorazione si applica sull'importo del canone annuale;
 - per la categoria 6, i cui canoni sono versati mensilmente e le licenze sono rilasciate mensilmente: la maggiorazione si applica sull'importo da pagare per il canone successivo corrispondente al «contingente richiesto in tonnellate di catture in base alle previsioni mensili».
-

Appendici

- 1) Modulo di domanda di licenza di pesca
 - 2) Schede tecniche
 - 3) Comunicazione dei messaggi SCP al Marocco, rapporto di posizione
 - 4) Giornale di pesca per la pesca del tonno
 - 5) Giornale di pesca (navi diverse dalle tonniere)
 - 6) Modulo di dichiarazione trimestrale delle catture (navi per la pesca pelagica industriale)
 - 7) Modulo di dichiarazione trimestrale delle catture (navi diverse dalle navi per la pesca pelagica industriale)
-

Appendice 1

ACCORDO DI PESCA MAROCCO — UNIONE EUROPEA

DOMANDA DI LICENZA DI PESCA

NUMERO DELLA CATEGORIA DI PESCA: ...

I. RICHIEDENTE

1. Nome dell'armatore:
2. Nome dell'associazione o del rappresentante dell'armatore:
3. Indirizzo dell'associazione o del rappresentante dell'armatore:
.....
4. Telefono: Fax:
email:
5. Nome del comandante: Nazionalità: email:

II. ESTREMI DI IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE

1. Nome della nave:
2. Stato di bandiera:
3. Numero di immatricolazione esterno:
4. Porto di immatricolazione: MMSI: Numero IMO:
5. Data di acquisizione della bandiera attuale: Precedente bandiera (se del caso):
6. Anno e luogo di costruzione: Indicativo di chiamata:
7. Frequenza di chiamata: Numero di telefono satellitare:
8. Materiale di costruzione dello scafo: Acciaio ☐ Legno ☐ Poliestere ☐ Altro ☐

III. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA NAVE E ARMAMENTO

1. Lunghezza fuori tutto: Larghezza:
2. Stazza lorda (GT): Stazza netta:
3. Potenza del motore principale in kW: Marca: Tipo:
4. Tipo di nave: Categoria di pesca:
5. Attrezzi da pesca:
6. Zone di pesca: Specie bersaglio:
7. Numero totale dei membri dell'equipaggio:
8. Sistema di conservazione a bordo: Fresco ☐ Refrigerazione ☐ Misto ☐ Congelamento ☐
9. Capacità di congelamento (t/24 ore):
10. Capacità delle stive: Numero:
11. Trasponditore SCP:
Costruttore: Modello: Numero di serie:
Versione del programma: Operatore satellitare:
Fatto a Il
Firma del richiedente

Appendice 2

SCHEDA TECNICA DI PESCA N. 1
PESCA ARTIGIANALE A NORD CON SCIABICHE

Numero di navi autorizzate	22
Attrezzo autorizzato	Sciabica Dimensioni massime autorizzate: 500 m × 90 m Divieto di pesca alla lampara
Tipo di nave	Navi di stazza inferiore a 150 GT
Canone	75 EUR/GT/trimestre
Zona di gestione	Limite settentrionale: parallelo 35°47'18" N Limite meridionale: parallelo 34°18'00" N È consentita un'estensione fino al parallelo 33°25'00" N per cinque navi alla volta, operanti con un sistema di rotazione soggetto a osservazione scientifica e al di là delle 2 miglia marine.
Specie bersaglio	Sardine, acciughe e altre specie di piccoli pelagici
Sbarco in un porto designato dal Marocco	30 % delle catture dichiarate per nave e per trimestre
Limitazione delle catture accessorie	Massimo 3 %
Riposo biologico	Febbraio e marzo
Osservatori	Navi di stazza inferiore a 100 GT: 1 osservatore imbarcato per un massimo di dieci bordate all'anno Navi di stazza pari o superiore a 100 GT ma inferiore a 150 GT: 1 osservatore imbarcato per un massimo di una bordata su quattro Quando a bordo è presente un osservatore, il numero di marittimi marocchini imbarcati è ridotto di conseguenza
Imbarco di marittimi	3 marittimi marocchini per nave
Osservazioni	L'estensione a sud, fino al parallelo 33°25'00 N, dell'attività di cinque navi sarà oggetto di una valutazione a distanza di un anno dall'inizio dell'applicazione per misurare l'effetto di eventuali interazioni con la flotta nazionale e l'impatto sulla risorsa.

SCHEDA TECNICA DI PESCA N. 2
PESCA ARTIGIANALE A NORD CON PALANGARI DI FONDO

Numero di navi autorizzate	35 navi di cui: — 32 navi di stazza inferiore a 40 GT — 3 navi di stazza pari o superiore a 40 GT ma inferiore a 150 GT
----------------------------	---

Attrezzo autorizzato	Palangaro di fondo per navi di stazza inferiore a 40 GT: 10 000 ami, 5 palangari di fondo Palangaro di fondo per navi di stazza pari o superiore a 40 GT ma inferiore a 150 GT: 15 000 ami, 8 palangari di fondo
Tipo di nave	Peschereccio con palangari di stazza inferiore a 40 GT Peschereccio con palangari di stazza pari o superiore a 40 GT ma inferiore a 150 GT
Canone	67 EUR/GT/trimestre
Zona di gestione	Limite settentrionale: parallelo 35°47'18" N Limite meridionale: parallelo 34°18'00" N È consentita un'estensione fino al parallelo 33°25'00" N per quattro navi alla volta, operanti con un sistema di rotazione soggetto a osservazione scientifica, e al di là delle sei miglia marine
Specie bersaglio	Pesci demersali
Sbarco in un porto designato dal Marocco	Su base volontaria
Limitazione delle catture accessorie	0 % di pesci spada e squali di superficie
Riposo biologico	15 marzo - 15 maggio
Osservatori	Navi di stazza inferiore a 100 GT: 1 osservatore imbarcato per un massimo di dieci bordate all'anno Navi di stazza pari o superiore a 100 GT ma inferiore a 150 GT: 1 osservatore imbarcato per un massimo del 25 % delle navi autorizzate per trimestre o per 1 bordata su 4 per nave Quando a bordo è presente un osservatore il numero di marittimi marocchini imbarcati è ridotto di conseguenza
Imbarco di marittimi	Navi di stazza inferiore a 100 GT: volontario Navi di stazza pari o superiore a 100 GT ma inferiore a 150 GT: 1 marittimo marocchino per nave
Osservazioni	L'estensione a sud, fino al parallelo 33°25'00 N, dell'attività di quattro navi sarà oggetto di una valutazione a distanza di un anno dall'inizio dell'applicazione per misurare l'effetto di eventuali interazioni con la flotta nazionale e l'impatto sulla risorsa.

SCHEDA TECNICA DI PESCA N. 3

PESCA ARTIGIANALE A SUD CON LENZE E CANNE

Numero di navi autorizzate	Massimo 10 navi
Attrezzo autorizzato	Lenze e canne Per la cattura di esche vive: sciabiche con dimensioni di maglia di 8 mm
Tipo di nave	Capacità complessiva limitata a 800 GT per tutta la categoria — peschereccio per lenze di stazza inferiore a 150 GT — peschereccio con lenze e canne di stazza inferiore a 150 GT

Canone	67 EUR/GT/trimestre
Zona di gestione	Limite settentrionale: parallelo 30°40'00" N Limite meridionale: parallelo 20°46'13" N e al di là delle tre miglia marine
Specie bersaglio	Sparidi, pesce burro
Sbarco in un porto designato dal Marocco	Su base volontaria
Limitazione delle catture accessorie	0 % di cefalopodi e crostacei 5 % di altre specie demersali
Riposo biologico	—
Osservatori	Navi di stazza inferiore a 100 GT: 1 osservatore imbarcato per un massimo di dieci bordate all'anno Navi di stazza pari o superiore a 100 GT ma inferiore a 150 GT: 1 osservatore imbarcato per un massimo del 25 % delle navi autorizzate per trimestre o per 1 bordata su 4 per nave
Imbarco di marittimi	2 marittimi marocchini per nave
Osservazioni	Al termine della campagna di pesca scientifica, la commissione mista esaminerà la possibilità di includere il mestiere delle nasse in questa categoria.

SCHEDA TECNICA DI PESCA N. 4

PESCA DEMERSALE A SUD CON RETI A STRASCICO E PALANGARI DI FONDO

Numero di navi autorizzate	16 navi di cui: — 5 pescherecci da traino al massimo — 11 pescherecci con palangari
Attrezzo autorizzato	Rete a strascico: dimensione minima di maglia di 70 mm: — addoppio del sacco della rete: vietato — addoppio dei fili che costituiscono il sacco della rete: vietato Palangaro di fondo: 20 000 ami al massimo
Tipo di nave	Capacità complessiva limitata a 3 000 GT per i pescherecci da traino autorizzati in questa categoria peschereccio da traino di stazza pari o inferiore a 750 GT peschereccio con palangari di stazza pari o inferiore a 150 GT
Canone	60 EUR/GT/trimestre
Zona di gestione	Limite settentrionale: parallelo 29°00'00" N Limite meridionale: parallelo 20°46'13" N Al di là dell'isobata di 200 metri per i pescherecci da traino, oppure al di là delle 12 miglia marine per i pescherecci con palangari

Specie bersaglio	Nasello, pesce sciabola, leccia/palamita bianca e altri pesci demersali
Sbarco in un porto designato dal Marocco	30 % delle catture dichiarate per nave e per trimestre
Limitazione delle catture accessorie	5 % di squali di fondo
Riposo biologico	Chiusure spazio-temporali: — da aprile a maggio — da ottobre a dicembre
Osservatori	Navi di stazza inferiore a 100 GT: 1 osservatore imbarcato per un massimo di dieci bordate all'anno Navi di stazza pari o superiore a 100 GT: un osservatore imbarcato per un massimo del 25 % delle navi autorizzate per trimestre il primo e secondo anno di applicazione del protocollo e del 40 % il terzo e il quarto anno di applicazione del protocollo oppure 1 bordata su 4 per nave il primo e secondo anno di applicazione del protocollo e 2 bordate su 5 il terzo e il quarto anno di applicazione del protocollo
Imbarco di marittimi	Peschereccio da traino: 8 marittimi marocchini per nave Peschereccio con palangari: 4 marittimi marocchini per nave
Osservazioni	—

SCHEDA TECNICA DI PESCA N. 5
PESCA DEL TONNO CON CANNA O LENZA

Numero di navi autorizzate	27
Attrezzo autorizzato	Canne e lenze trainate Per la cattura di esche vive: sciabiche con dimensioni di maglia di 8 mm
Tipo di nave	Peschereccio con lenze e canne e peschereccio per lenze
Canone	35 EUR/t catturata
Anticipo	All'atto della domanda di licenze annuali è versato un anticipo forfettario di 7 000 EUR
Zona di gestione	Limite settentrionale: parallelo 35°47'18" N Limite meridionale: parallelo 20°46'13" N e al di là delle tre miglia marine, ad eccezione della zona protetta situata ad est della linea che va da 33°30'00" N/7°35'00" O a 35°48'00" N/6°20'00" O Per la cattura di esche vive: al di là delle tre miglia marine
Specie bersaglio	Tonnidi
Sbarco in un porto designato dal Marocco	25 % delle catture dichiarate composte preferibilmente di tonnetto striato (<i>Katsuwonus pelamis</i>), palamita (<i>Sarda sarda</i>) e tombarello (<i>Auxis thazard</i>)

Limitazione delle catture accessorie	Secondo le raccomandazioni dell'ICCAT
Riposo biologico	Secondo le raccomandazioni dell'ICCAT
Osservatori	Secondo le raccomandazioni dell'ICCAT
Imbarco di marittimi	3 marittimi marocchini per nave
Osservazioni	—

SCHEDA TECNICA DI PESCA N. 6

PESCA PELAGICA INDUSTRIALE CON RETI DA TRAINO PELAGICHE O SEMIPELAGICHE E CIANCIOLI

Numero di navi autorizzate	18 navi di cui: — 10 navi di stazza pari o superiore a 3 000 GT ma inferiore a 7 765 GT — 4 navi di stazza pari o superiore a 150 GT ma inferiore a 3 000 GT — 4 navi di stazza inferiore a 150 GT
Contingente assegnato	Limite di cattura annuo: — 85 000 tonnellate (t) nel primo anno — 90 000 t nel secondo anno — 100 000 t nel terzo e quarto anno applicabile all'intera flotta Massimali mensili totali: — 0 t/mese in gennaio e febbraio per tutta la durata del protocollo — 7 420 t/mese in marzo (primo anno) — 7 791 t/mese in marzo (secondo anno) — 8 414 t/mese in marzo (terzo e quarto anno) — 10 600 t/mese da aprile a giugno (primo anno) — 11 130 t/mese da aprile a giugno (secondo anno) — 12 020 t/mese da aprile a giugno (terzo e quarto anno) — 15 900 t/mese in luglio (primo anno) — 16 695 t/mese in luglio (secondo anno) — 18 031 t/mese in luglio (terzo e quarto anno) — 18 020 t/mese da agosto a ottobre (primo anno) — 18 921 t/mese da agosto a ottobre (secondo anno) — 20 435 t/mese da agosto a ottobre (terzo e quarto anno) — 13 780 t/mese in novembre (primo anno) — 14 469 t/mese in novembre (secondo anno) — 15 627 t/mese in novembre (terzo e quarto anno) — 10 600 t/mese in dicembre (primo anno) — 11 130 t/mese in dicembre (secondo anno) — 12 020 t/mese in dicembre (terzo e quarto anno) Per le navi operanti con sistema «fresco» (pescherecci da traino e pescherecci con scia-biche) che sbarcano nel porto di Dakhla, le catture sono limitate a 200 t/bordata tra aprile e giugno e a 250 t/bordata tra luglio e dicembre.

Attrezzo autorizzato	Rete da traino pelagica o semi-pelagica: La dimensione minima di maglia (maglie stirate) della rete da traino pelagica o semipelagica è di 40 mm. Il sacco della rete da traino pelagica o semipelagica può essere rinforzato da una pezza avente dimensione minima di maglia di 400 mm (maglie stirate) e da cinte di rinforzo poste a una distanza minima di 1,5 m l'una dall'altra, ad eccezione della cinta situata sulla parte posteriore della rete da traino, che deve trovarsi ad almeno 2 m dalla finestra del sacco. È vietato rinforzare o doppiare il sacco con qualsiasi altro dispositivo. La rete da traino non deve essere in alcun caso utilizzata per catturare specie diverse da quelle autorizzate (piccoli pelagici). Cianciolo per piccoli pelagici: Dimensioni massime autorizzate: 1 000 m × 140 m
Tipo di nave	Peschereccio da traino congelatore per la pesca pelagica industriale Peschereccio da traino con sistema «fresco» per la pesca pelagica industriale Peschereccio con sciabiche con sistema «fresco» per la pesca di piccoli pelagici
Canone	Per i pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica industriale: 110 EUR/t da versare in anticipo con cadenza mensile. Per i pescherecci da traino per la pesca pelagica e i pescherecci con sciabiche con sistema «fresco»: 55 EUR/t da versare in anticipo con cadenza mensile. In caso di superamento delle catture autorizzate, il canone è maggiorato di un fattore pari a 3.
Zona di gestione	Limite settentrionale: parallelo 26°07'00" N Limite meridionale: parallelo 20°46'13" N Al di là delle 15 miglia marine per i pescherecci da traino congelatori Al di là delle 12 miglia marine per i pescherecci da traino e i pescherecci con sciabiche con sistema «fresco»
Specie bersaglio	Sardine, alacce, sgombri, suri e acciughe: — suri/sgombri/acciughe: 58 % — sardine/alacce: 40 % Suri e sgombri non possono rappresentare più del 15 % delle catture totali mensili da aprile a giugno incluso.
Sbarchi in un porto designato dal Marocco	25 % delle catture dichiarate
Limitazione delle catture accessorie	Massimo 2 % di specie accessorie L'elenco delle specie autorizzate nell'ambito delle catture accessorie è fissato dalla legislazione marocchina relativa alla «pesca di piccoli pelagici dell'Atlantico meridionale»
Riposo biologico	Le navi autorizzate devono osservare i periodi di riposo biologici stabiliti dal dipartimento nella zona di pesca autorizzata e sospendere qualsiasi attività di pesca.
Osservatori	Un osservatore scientifico per nave è imbarcato per l'intero periodo di attività nella zona di gestione.

Imbarco di marittimi	Navi di stazza inferiore a 150 GT: 2 marittimi marocchini Navi di stazza compresa tra 150 e 1 500 GT: 4 marittimi marocchini Navi di stazza compresa tra 1 500 e 5 000 GT: 10 marittimi marocchini Navi di stazza compresa tra 5 000 e 7 765 GT: 16 marittimi marocchini
Osservazioni	È rigorosamente vietata la trasformazione industriale delle catture in farina e/o olio di pesce. Tuttavia i pesci danneggiati o deteriorati nonché gli scarti derivanti dalla manipolazione delle catture possono essere trasformati in farina o in olio di pesce a condizione di non superare il 5 % delle catture totali autorizzate.

Appendice 3

COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI SCP AL MAROCCO

RAPPORTO DI POSIZIONE

Dati obbligatori da trasmettere nei rapporti di posizione inviati in formato NAF

Dato	Codice	Obbligatorio/facoltativo	Contenuto
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema che indica l'inizio della registrazione
Destinatario	AD	O	Dato relativo al messaggio — Destinatario, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)
Mittente	FR	O	Dato relativo al messaggio — Mittente, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)
Stato di bandiera	FS	O	Dato relativo al messaggio — Codice alfa-3 dello Stato di bandiera (ISO-3166)
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio — Tipo di messaggio (ENT, POS, EXI, MAN)
Indicativo di chiamata (IRCS)	RC	O	Dato relativo alla nave — Indicativo internazionale di chiamata della nave (IRCS)
Numero di riferimento interno della parte contraente	IR	O	Dato relativo alla nave — Numero unico della parte contraente, codice alfa-3 (ISO-3166) seguito dal numero
Numero di immatricolazione esterno	XR	O	Dato relativo alla nave — Numero indicato sulla fiancata della nave (ISO 8859.1)
Latitudine	LT	O	Dato relativo alla posizione della nave — Posizione in gradi e gradi decimali N/S GG.ggg (WGS84)
Longitudine	LG	O	Dato relativo alla posizione della nave — Posizione in gradi e gradi decimali E/O GG.ggg (WGS84)
Rotta	CO	O	Rotta della nave su scala di 360°
Velocità	SP	O	Velocità della nave in nodi moltiplicata per 10
Data	DA	O	Dato relativo alla posizione della nave — Data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)
Ora	TI	O	Dato relativo alla posizione della nave — Ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema che indica la fine della registrazione

Al momento della trasmissione, per permettere al CSCP marocchino di identificare il CSCP emittente devono essere fornite le seguenti informazioni:

indirizzo IP del server CSCP e/o riferimenti DNS (*Domain Name System*)

certificato SSL (catena completa delle autorità di certificazione).

La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

i caratteri utilizzati devono essere conformi alla norma ISO 8859.1

una doppia barra obliqua (//) e il codice «SR» indicano l'inizio del messaggio

ogni dato è identificato dal suo codice e separato dagli altri dati da una doppia barra obliqua (//)

una barra obliqua unica (/) separa il codice dal dato

il codice «ER» seguito da una doppia barra obliqua (//) indica la fine del messaggio.

Dati obbligatori da trasmettere nei rapporti di posizione inviati in formato UN-CEFACT

Dato	Obbligatorio/facoltativo	Osservazioni
Destinatario	O	Dato relativo al messaggio — Destinatario, codice alfa-3 del paese (ISO-3166). Nota: fa parte della dotazione di FLUX TL
Mittente	O	Dato relativo al messaggio — Mittente, codice alfa-3 del paese (ISO-3166).
Identificativo unico del messaggio	O	UUID conforme all'RFC 4122 definito dall'IETF
Data e ora di creazione del messaggio	O	Data e ora di creazione del messaggio in UTC secondo la norma ISO 8601 nel formato AAAA-MM-GG-oo:mm:ss
Stato di bandiera	O	Dato relativo al messaggio — Bandiera dello Stato di bandiera, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)
Tipo di messaggio	O	Dato relativo al messaggio — Tipo di messaggio (ENTRY, POS, EXIT, MANUAL)
Indicativo di chiamata	O	Dato relativo alla nave — Indicativo internazionale di chiamata della nave (IRCS)
Numero di riferimento interno della parte contraente	O	Dato relativo alla nave — Numero unico della parte contraente, codice alfa-3 del paese (ISO-3166) seguito dal numero
Numero di immatricolazione esterno	O	Dato relativo alla nave — Numero indicato sulla fiancata della nave (ISO 8859.1)
Latitudine	O	Dato relativo alla posizione della nave — Posizione in gradi e gradi decimali GG.ggg (WGS-84) Coordinate positive per le posizioni a nord dell'equatore; coordinate negative per le posizioni a sud dell'equatore.
Longitudine	O	Dato relativo alla posizione della nave — Posizione in gradi e decimali GG.ggg (WGS-84) Coordinate positive a est del meridiano di Greenwich; coordinate negative a ovest del meridiano di Greenwich.
Rotta	O	Rotta della nave su scala di 360°
Velocità	O	Velocità della nave in decimi di nodi
Data e ora	O	Dato relativo alla posizione della nave — Data e ora di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG) (OOMM)

La trasmissione di dati nel formato UN/CEFACT è strutturata come indicato nel documento di attuazione fornito dalla Commissione europea prima della data di applicazione del protocollo.

Appendice 4

GIORNALE DI PESCA PER LA PESCA DEL TONNO

Nome della nave:	Stazza lorda:		Mese	Giorno	Anno	Porto
Stato di bandiera:	Capacità — (TM):	PARTENZA della nave:				
Numero di immatricolazione:	Comandante:	RITORNO della nave:				
Armatore:	Numero dei membri dell'equipaggio:	Numero di giorni in mare:		Numero di giorni di pesca:		
Indirizzo:	Data del rapporto:	Numero di cale:		Numero della bordata:		
.....	(Autore del rapporto):					
.....						

	Palangari
	Esche vive
	Ciancioli
	Reti da traino
	Altro

Data		Settore		T° superficiale dell'acqua (°C)	Sforzo di pesca Numero di ami utilizzati	Catture																				Esca utilizzata			
Mese	Giorno	Latitudine N/S	Longitudine E/O			Tonno rosso <i>Thunnus thynnus</i> o <i>maccoyi</i>		Tonno albacora <i>Thunnus albacares</i>		Tonno obeso <i>Thunnus obesus</i>		Tonno bianco <i>Thunnus alalunga</i>		Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>		Marlin striato Marlin bianco <i>Tetraptunus audax</i> o <i>albidus</i>		Marlin nero <i>Makaira indica</i>		Pesci vela <i>Istiophorus albicans</i> o <i>platypterus</i>		Tonnetto striato <i>Katsawonus pelamis</i>		Catture miste		Totale giornaliero (solo in kg)		Costardelle	Totani
						N.	kg	N.	kg	N.	kg	N.	kg	N.	kg	N.	kg	N.	kg	N.	kg	N.	kg	N.	kg				
QUANTITATIVI SBARCATI (IN KG)																													

Osservazioni

- 1 — Utilizzare un foglio per mese e una riga per giorno.
- 2 — Alla fine di ogni bordata inviare una copia del giornale di bordo al proprio corrispondente o all'ICCAT, Calle Corazón de María, 8, 28002 Madrid, Spagna.
- 3 — Per «giorno» si intende il giorno di cala del palangaro.
- 4 — Il settore di pesca designa la posizione della nave. Arrotondare i minuti e registrare il grado di latitudine e longitudine. Non dimenticare di indicare N/S e E/O.
- 5 — L'ultima riga (Quantitativi sbarcati) deve essere compilata solo al termine della bordata. Indicare il peso effettivo al momento dello sbarco.
- 6 — Tutte le informazioni qui riportate rimarranno strettamente riservate.

GIORNALE DI PESCA (NAVI DIVERSE DALLE TONNIERE)

Nome della nave Partenza da Data

Giorno		Mese		Anno			Ora	

Indicativo di chiamata

Tipo di pesca

Nome del comandante Nome del comandante Data

--	--	--	--	--	--

Attrezzo Codice attrezzo

--	--

 Maglia minima

--	--	--

 Dimensione attrezzo

--	--	--

Firma del comandante

Data	Settore statistico	Numero di operazioni di pesca	Tempo di pesca (ore)	Stima dei quantitativi pescati per specie: pesci interi (in chilogrammi (kg))												Peso totale delle catture: pesci interi (kg)	Peso totale di pesce trattato (kg)	Peso totale di uova di pesce (kg)	Peso totale di farina di pesce (kg)
				Nome della specie															
				Codice (FAO)															
Totale del pescato sbarcato in un porto designato dalle autorità del Regno del Marocco (kg)																			
Totale del pescato sbarcato in un porto dell'Unione o di un paese terzo (kg)																			

DICHIARAZIONE TRIMESTRALE DELLE CATTURE (NAVI PER LA PESCA PELAGICA INDUSTRIALE)

APPS: MAROCCO

ANNO — TRIMESTRE

Nome della nave

Stato di bandiera

Catture espresse in tonnellate

Nome della specie	Codice (FAO)	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
Sardine														
Sgombro														
Suro														
Alaccia														
Acciuga														
Catture accessorie														
Totale														
Farina e olio di pesce														
Totale del pescato sbarcato o trasbordato in un porto designato dalle autorità del Regno del Marocco														
Totale del pescato sbarcato o trasbordato in un porto dell'Unione o di un paese terzo														
Numero di giorni di pesca														

DICHIARAZIONE TRIMESTRALE DELLE CATTURE (NAVI DIVERSE DALLE NAVI PER LA PESCA PELAGICA INDUSTRIALE)

APPS: MAROCCO

ANNO — TRIMESTRE

Nome della nave

Stato di bandiera

Catture espresse in chilogrammi

Nome della specie	Codice (FAO)	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
Totale														
Totale del pescato sbarcato in un porto designato dalle autorità del Regno del Marocco														
Totale del pescato sbarcato in un porto dell'Unione o di un paese terzo														
Numero di giorni di pesca														

SCAMBIO DI LETTERE

tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che accompagna l'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco*A. Lettera dell'Unione*

Gentile Signora, Egregio Signore,

mi prego di fare riferimento all'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco (in seguito: «accordo di pesca») per quanto riguarda talune disposizioni di detto accordo.

In esito ai negoziati, l'Unione europea e il Regno del Marocco hanno convenuto quanto segue:

1. Per quanto riguarda la questione del Sahara occidentale, le parti riaffermano il loro sostegno al processo delle Nazioni Unite e agli sforzi del segretario generale volti a pervenire a una soluzione politica definitiva, conformemente ai principi e agli obiettivi della Carta delle Nazioni Unite e sulla base delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza.
2. L'accordo di pesca è concluso, fatte salve le rispettive posizioni:
 - per l'Unione europea, per quanto riguarda lo status del territorio non autonomo del Sahara occidentale, le cui acque adiacenti sono coperte dalla zona di pesca quale definita all'articolo 1, lettera h), dell'accordo di pesca, e il suo diritto all'autodeterminazione, il riferimento nell'accordo di pesca alle disposizioni legislative e regolamentari del Marocco non pregiudica la sua posizione;
 - per il Regno del Marocco, la regione del Sahara è una parte integrante del territorio nazionale, sulla quale esso esercita pienamente i suoi attributi di sovranità come sul resto del territorio nazionale. Il Marocco ritiene che qualsiasi soluzione di tale controversia regionale dovrebbe basarsi sulla sua iniziativa di autonomia.

La prego di confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto precede.

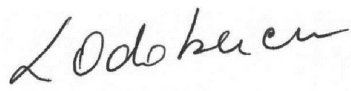
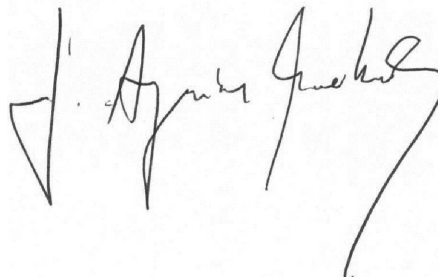
Voglia gradire, Gentile Signora/Egregio Signore, i sensi della mia più alta considerazione.

Съставено в Брюксел на
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Sastavljeno u Bruxellesu
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje,
Kelt Brüsszelben,
Magħmul fi Brussell,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli, dnia
Feito em Bruxelas,
Întocmit la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den

14. 01. 2019

حرر ببروكسيل بتاريخ

За Европейския съюз
 Por la Unión Europea
 Za Evropskou unii
 For Den Europæiske Union
 Für die Europäische Union
 Euroopa Liidu nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 For the European Union
 Pour l'Union européenne
 Za Europsku uniju
 Per l'Unione europea
 Eiropas Savienības vārdā –
 Europos Sąjungos vardu
 Az Európai Unió részéről
 Ghall-Unjoni Ewropea
 Voor de Europese Unie
 W imieniu Unii Europejskiej
 Pela União Europeia
 Pentru Uniunea Europeană
 Za Európsku úniu
 Za Evropsko unijo
 Euroopan unionin puolesta
 För Europeiska unionen

عن الاتحاد الأوروبي

B. Lettera del Regno del Marocco

Gentile Signora, Egregio Signore,

mi prego di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«Gentile Signora, Egregio Signore,

mi prego di fare riferimento all'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco (in seguito: "accordo di pesca") per quanto riguarda talune disposizioni di detto accordo.

In esito ai negoziati, l'Unione europea e il Regno del Marocco hanno convenuto quanto segue:

1. Per quanto riguarda la questione del Sahara occidentale, le parti riaffermano il loro sostegno al processo delle Nazioni Unite e agli sforzi del segretario generale volti a pervenire a una soluzione politica definitiva, conformemente ai principi e agli obiettivi della Carta delle Nazioni Unite e sulla base delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza.
2. L'accordo di pesca è concluso, fatte salve le rispettive posizioni:
 - per l'Unione europea, per quanto riguarda lo status del territorio non autonomo del Sahara occidentale, le cui acque adiacenti sono coperte dalla zona di pesca quale definita all'articolo 1, lettera h), dell'accordo di pesca, e il suo diritto all'autodeterminazione, il riferimento nell'accordo di pesca alle disposizioni legislative e regolamentari del Marocco non pregiudica la sua posizione;
 - per il Regno del Marocco, la regione del Sahara è una parte integrante del territorio nazionale, sulla quale esso esercita pienamente i suoi attributi di sovranità come sul resto del territorio nazionale. Il Marocco ritiene che qualsiasi soluzione di tale controversia regionale dovrebbe basarsi sulla sua iniziativa di autonomia.

La prego di confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto precede.

Voglia gradire, Gentile Signora/Egregio Signore, i sensi della mia più alta considerazione.»

Mi prego di confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto di tale lettera.

Voglia gradire, Gentile Signora/Egregio Signore, i sensi della mia più alta considerazione.

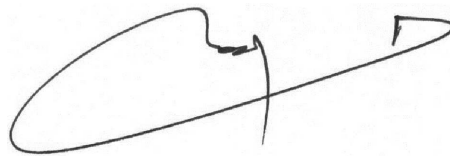
حرر بيروكسيل بتاريخ

Съставено в Брюксел на
 Hecho en Bruselas, el
 V Bruselu dne
 Udfærdiget i Bruxelles, den
 Geschehen zu Brüssel am
 Brüssel,
 Έγινε στις Βρυξελλες, στις
 Done at Brussels,
 Fait à Bruxelles, le
 Sastavljeno u Bruxellesu
 Fatto a Bruxelles, addì
 Briselē,
 Priimta Briuselyje,
 Kelt Brüsszelben,
 Magħmul fi Brussell,
 Gedaan te Brussel,
 Sporządzono w Brukseli, dnia
 Feito em Bruxelas,
 Întocmit la Bruxelles,
 V Bruseli
 V Bruslju,
 Tehty Brysselissä
 Utfärdat i Bryssel den

14. 01. 2019

عن المملكة المغربية

За Кралство Мароко
 Por el Reino de Marruecos
 Za Marocké království
 For Kongeriget Marokko
 Für das Königreich Marokko
 Maroko Kuningriigi nimel
 Για το Βασίλειο του Μαρόκου
 For the Kingdom of Morocco
 Pour le Royaume du Maroc
 Za Kraljevinu Maroko
 Per il Regno del Marocco
 Marokas Karalistes vārdā –
 Maroko Karalystės vardu
 A Marokkói Királyság részéről
 Ghar-Renju tal-Marokk
 Voor het Koninkrijk Marokko
 W imieniu Królestwa Marokańskiego
 Pelo Reino de Marrocos
 Pentru Regatul Maroc
 Za Marocké kráľovstvo
 Za Kraljevino Maroko
 Marokon kuningaskunnan puolesta
 För Konungariket Marocko



REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/442 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2018

che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2017/587 al fine di precisare l'obbligo che i prezzi riflettano le condizioni prevalenti di mercato e di aggiornare e rettificare talune disposizioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, l'articolo 14, paragrafo 7, l'articolo 22, paragrafo 4, e l'articolo 23, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione ⁽²⁾ fissa obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e degli internalizzatori sistematici relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi. In particolare, il regolamento delegato (UE) 2017/587 precisa che i prezzi quotati dagli internalizzatori sistematici riflettono le condizioni prevalenti di mercato, come previsto all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, se al momento della pubblicazione tali prezzi sono prossimi, in termini di prezzo, a quotazioni di dimensioni equivalenti per lo stesso strumento finanziario sul mercato più rilevante in termini di liquidità. Gli internalizzatori sistematici possono pertanto offrire quotazioni senza l'obbligo di tenere conto dell'incremento minimo del prezzo («dimensioni dei tick») cui le sedi di negoziazione devono ottemperare.
- (2) La possibilità che gli internalizzatori sistematici hanno di offrire quotazioni con incrementi di prezzo inferiori a quelli cui sottostanno le sedi di negoziazione può comportare che i prezzi che essi propongono agli investitori siano leggermente migliori. Tuttavia, tali quotazioni compromettono la qualità complessiva della liquidità disponibile, l'efficienza della valutazione e della determinazione del prezzo degli strumenti finanziari e la parità di condizioni tra le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici. Queste considerazioni valgono in particolare per le azioni e i certificati di deposito, per i quali la gamma delle dimensioni dei tick è più ampia rispetto ad altri strumenti.
- (3) Al fine di garantire un'efficace formazione dei prezzi, la qualità complessiva della liquidità disponibile e la valutazione efficace delle azioni e dei certificati di deposito, i prezzi quotati dagli internalizzatori sistematici per tali strumenti dovrebbero essere ritenuti riflettere le condizioni prevalenti di mercato solo se sono soggetti agli incrementi minimi di prezzo corrispondenti alle dimensioni dei tick applicabili ai prezzi pubblicati dalle sedi di negoziazione.
- (4) Il regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ ha escluso le operazioni di finanziamento tramite titoli dal campo di applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza per le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici. Occorre pertanto eliminare i riferimenti alle operazioni di finanziamento tramite titoli dal regolamento delegato (UE) 2017/587.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/587.

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 84.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi e sull'obbligo di eseguire le operazioni su talune azioni nelle sedi di negoziazione o tramite gli internalizzatori sistematici (GUL 87 del 31.3.2017, pag. 387).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GUL 175 del 30.6.2016, pag. 1).

- (6) Una serie di disposizioni del regolamento delegato (UE) 2017/587 divergono dal progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui il regolamento si fonda ⁽⁴⁾. Nella misura in cui tali divergenze sono errori che incidono sulla sostanza di tali disposizioni, esse devono essere rettificare.
- (7) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
- (8) A norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, l'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i costi e i benefici potenziali ad esso collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/587

Il regolamento delegato (UE) 2017/587 è così modificato:

- (1) all'articolo 2, la lettera h) è soppressa;
- (2) all'articolo 6, la lettera h) è soppressa;
- (3) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Prezzi che riflettono le condizioni prevalenti di mercato

(articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014)

I prezzi pubblicati dall'internalizzatore sistematico sono ritenuti riflettere le condizioni prevalenti di mercato se al momento della pubblicazione sono prossimi, in termini di prezzo, a quotazioni di dimensioni equivalenti per lo stesso strumento finanziario sul mercato più rilevante in termini di liquidità per lo strumento finanziario ai sensi dell'articolo 4.

Tuttavia, i prezzi pubblicati dall'internalizzatore sistematico relativamente alle azioni e ai certificati di deposito sono ritenuti riflettere le condizioni prevalenti di mercato solo se tali prezzi sono conformi ai requisiti di cui al primo comma del presente articolo e rispettano gli incrementi di prezzo minimi corrispondenti alle dimensioni dei tick di cui all'articolo 2 del regolamento delegato della Commissione (UE) 2017/588 ^(*).

^(*) Regolamento delegato (UE) 2017/588 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al regime in materia di dimensioni dei tick di negoziazione per azioni, certificati di deposito e fondi indicizzati quotati (ETF) (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 411).»

Articolo 2

Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2017/587

Il regolamento delegato (UE) 2017/587 è così rettificato:

- (1) all'articolo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) l'operazione è parte di un'operazione di portafoglio che comprende cinque o più azioni diverse.»

- (2) all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. I requisiti di trasparenza di cui al paragrafo 1 si applicano anche a qualsiasi "indicazione eseguibile di interesse alla negoziazione", secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 33, del regolamento (UE) n. 600/2014 e ai sensi dell'articolo 3 dello stesso regolamento.»

⁽⁴⁾ Relazione finale «Draft Regulatory and Implementing Technical Standards MiFID II/MiFIR» (progetto di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del MiFID II/MiFIR) del 28 settembre 2015 (ESMA/2015/1464).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(3) all'articolo 11, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Prima che l'azione, il certificato di deposito, l'ETF, il certificato o altro strumento finanziario analogo siano negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione nell'Unione, l'autorità competente ne stima il valore medio delle operazioni, tenendo conto di eventuali precedenti dati storici sulla negoziazione relativi allo strumento finanziario e ad altri strumenti finanziari che presentino caratteristiche simili, e assicura la pubblicazione della stima.

5. La stima del valore medio delle operazioni di cui al paragrafo 4 è utilizzata per determinare la dimensione standard del mercato per l'azione, il certificato di deposito, l'ETF, il certificato o altro strumento finanziario analogo durante il periodo di sei settimane successivo alla data in cui l'azione, il certificato di deposito, l'ETF, il certificato o altro strumento finanziario analogo è stato ammesso alla negoziazione o negoziato per la prima volta nella sede di negoziazione.»

(4) all'articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le autorità competenti, i gestori del mercato e le imprese di investimento, comprese le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione, si avvalgono delle informazioni pubblicate conformemente al paragrafo 1 a partire dal 1° aprile dell'anno in cui le informazioni sono pubblicate.»

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/443 DELLA COMMISSIONE**del 13 febbraio 2019****che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/588 per quanto riguarda la possibilità di adeguare il numero medio giornaliero di operazioni relativo a un'azione quando la sede di negoziazione con il maggior volume di scambi dell'azione è situata al di fuori dell'Unione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 49, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2017/588 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce un regime obbligatorio in materia di dimensioni del tick di negoziazione per azioni, certificati di deposito e taluni fondi indicizzati quotati (ETF). In particolare, a norma del regolamento delegato (UE) 2017/588 la dimensione minima del tick di negoziazione applicabile alle azioni e ai certificati di deposito è calibrata sulla base del numero medio giornaliero di operazioni nella sede di negoziazione più liquida nell'Unione. Questo parametro è un indicatore di liquidità semplice, valido per la maggior parte di tali strumenti finanziari. Non è tuttavia adatto alle azioni ammesse alla negoziazione o negoziate contemporaneamente nell'Unione e in un paese terzo, se la sede di negoziazione con il maggior volume di scambi di tali azioni è situata al di fuori dell'Unione. In tal caso vi è il rischio che la dimensione obbligatoria del tick di negoziazione, determinata unicamente sulla base dei volumi di scambio dell'Unione, sia basata soltanto su una piccola porzione del volume complessivo delle negoziazioni. È quindi importante che le autorità competenti siano autorizzate ad adeguare il numero medio giornaliero di operazioni per tali azioni in modo da riflettere la liquidità complessiva di tali azioni. Al fine di ridurre i vincoli relativi alla disponibilità dei dati provenienti dalle sedi di negoziazione di paesi terzi e dare la possibilità di utilizzare altri dati pubblici, è altresì importante concedere alle autorità competenti flessibilità sufficiente per quanto riguarda la metodologia utilizzata per tenere conto della liquidità disponibile presso le sedi di negoziazioni di paesi terzi.
- (2) L'obbligatorietà delle dimensioni del tick di negoziazione è stata introdotta per armonizzare gli incrementi di prezzo nelle sedi di negoziazione dell'Unione e per preservare la profondità e la liquidità del mercato, così come l'ordinato funzionamento delle negoziazioni degli strumenti rappresentativi di capitale nell'Unione. Per conseguire tali obiettivi, è importante che le informazioni sull'adeguamento del numero medio giornaliero di operazioni utilizzate per determinare le dimensioni del tick di negoziazione applicabile a un'azione siano disponibili per tutte le sedi di negoziazione che offrono contemporaneamente la negoziazione di tale azione e che tali sedi di negoziazione inizino ad applicare lo stesso giorno l'eventuale valore adeguato del numero medio giornaliero di operazioni. A tal fine tutte le autorità competenti che esercitano la vigilanza sulle sedi di negoziazione in cui l'azione in questione è negoziata dovrebbero essere informate in merito ad eventuali adeguamenti del numero medio giornaliero di operazioni relative a tale azione prima della pubblicazione di tali adeguamenti e le sedi di negoziazione dovrebbero disporre di tempo sufficiente per integrarli nei loro sistemi.
- (3) Per garantire la certezza del diritto e la prevedibilità del regime obbligatorio in materia di dimensioni dei tick di negoziazione, è importante che tutte le sedi di negoziazione applichino contemporaneamente dimensioni dei tick di negoziazione basate sul valore adeguato del numero medio giornaliero di operazioni al fine di riflettere la liquidità complessiva.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/588.
- (5) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
- (6) L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾,

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 349.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/588 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al regime in materia di dimensioni dei tick di negoziazione per azioni, certificati di deposito e fondi indicizzati quotati (ETF) (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 411).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2017/588 sono aggiunti i seguenti paragrafi 8, 9 e 10:

«8. L'autorità competente per una determinata azione può adeguare il numero medio giornaliero di operazioni calcolato o stimato dalla medesima autorità competente per l'azione secondo la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 7 se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) la sede di negoziazione con il maggior volume di scambi per l'azione è situata in un paese terzo;
- b) il numero medio giornaliero di operazioni, calcolato e pubblicato secondo la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 4, è uguale o superiore a uno.

Nell'adeguare il numero medio giornaliero di operazioni relative all'azione, l'autorità competente tiene conto delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione del paese terzo con il maggior volume di scambi per la negoziazione dell'azione.

9. L'autorità competente che ha adeguato il numero medio giornaliero di operazioni per l'azione a norma del paragrafo 8 provvede alla pubblicazione del valore adeguato del numero medio giornaliero di operazioni. Prima della pubblicazione l'autorità competente comunica il valore adeguato del numero medio giornaliero di operazioni relative all'azione alle autorità competenti delle altre sedi di negoziazione operanti nell'Unione in cui l'azione è negoziata.

10. Le sedi di negoziazione applicano le dimensioni del tick di negoziazione della fascia di liquidità corrispondente al valore adeguato del numero medio giornaliero di operazioni a partire dal secondo giorno di calendario successivo alla pubblicazione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/444 DELLA COMMISSIONE**del 19 marzo 2019****che modifica il regolamento (UE) 2015/2447 per quanto riguarda i formulari di impegno del garante e l'inclusione delle spese di trasporto aereo nel valore in dogana in vista del recesso del Regno Unito dall'Unione**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), l'articolo 76, lettera a), e l'articolo 100, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, ossia dal 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.
- (2) Se i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno, le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione dal Regno Unito saranno soggette a dazi doganali. Conformemente all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 952/2013, le spese di trasporto fino al luogo di introduzione delle merci nel territorio doganale dell'Unione devono essere incluse nel valore in dogana delle merci importate. Le percentuali delle spese complessive di trasporto aereo da includere nel valore in dogana sono indicate nell'allegato 23-01 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽²⁾. Dopo il recesso dall'Unione, il Regno Unito dovrebbe essere aggiunto al pertinente elenco di paesi terzi figurante nel suddetto allegato.
- (3) I formulari di impegno del garante sono riportati negli allegati 32-01, 32-02 e 32-03 e nell'allegato 72-04, capi VI e VII. Tali formulari recano l'elenco degli Stati membri dell'Unione e delle altre parti contraenti della convenzione relativa a un regime comune di transito ⁽³⁾, quale modificata dalla decisione n. 1/2017 del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune ⁽⁴⁾ («la convenzione»). Quando i trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito, quest'ultimo non dovrà più essere elencato tra gli Stati membri in tali formulari. Tuttavia il Regno Unito ha espresso l'intenzione di aderire alla convenzione quale parte contraente distinta a decorrere dalla data successiva a quella in cui i trattati cesseranno di applicarsi nei suoi confronti e al suo interno, e ha soddisfatto le condizioni per tale adesione. Se si realizza tale adesione, il Regno Unito dovrebbe essere elencato tra le altre parti contraenti della Convenzione nei formulari di impegno del garante.
- (4) È opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza. Le disposizioni del presente regolamento riguardanti l'inclusione nel valore in dogana delle spese di trasporto aereo a partire dal Regno Unito e la soppressione dei riferimenti al Regno Unito nella parte dei formulari di impegno del garante dedicata agli Stati membri dovrebbero applicarsi a partire dal giorno seguente a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno, a meno che entro tale data sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito. Le disposizioni relative all'inclusione dei riferimenti al Regno Unito nell'elenco delle altre parti contraenti della Convenzione nei formulari di impegno del garante dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di adesione del Regno Unito alla convenzione in quanto parte contraente distinta, a meno che, entro il giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno, sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 343 del 29.12.2015, pag. 558.

⁽³⁾ GUL 226 del 13.8.1987, pag. 2.

⁽⁴⁾ Decisione n. 1/2017 del comitato congiunto EU-EFTA sul transito comune, del 5 dicembre 2017, che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (GUL 8 del 12.1.2018, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato:

(1) nell'allegato 23-01, nell'ultima riga della prima colonna della tabella («Zona Q») sono aggiunti i seguenti termini:

«, Regno Unito»;

(2) nell'allegato 32-01, il punto 1 è così modificato:

a) dopo i termini «dal Regno di Svezia», sono soppressi i termini «, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord»;

b) dopo i termini «della Repubblica di Turchia», sono inseriti i termini «, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord»;

(3) nell'allegato 32-02, il punto 1 è così modificato:

a) dopo i termini «dal Regno di Svezia», sono soppressi i termini «, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord»;

b) dopo i termini «della Repubblica di Turchia», sono inseriti i termini «, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord»;

(4) nell'allegato 32-03, il punto 1 è così modificato:

a) dopo i termini «dal Regno di Svezia», sono soppressi i termini «, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord»;

b) dopo i termini «della Repubblica di Turchia», sono inseriti i termini «, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord»;

(5) nell'allegato 72-04, la parte II è così modificata:

a) al capo VI, nella casella 7, dopo il termine «Turchia —» sono inseriti i termini «Regno Unito —»;

b) al capo VII, nella casella 6, dopo il termine «Turchia —» sono inseriti i termini «Regno Unito —».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, paragrafo 1, l'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), l'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e l'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

L'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), l'articolo 1, paragrafo 4, lettera b), e l'articolo 1, paragrafo 5, si applicano a decorrere dal giorno in cui il Regno Unito aderisce alla convenzione relativa a un regime comune di transito.

Tuttavia il presente regolamento non si applica se entro la data successiva a quella in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, entra in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/445 DELLA COMMISSIONE**del 19 marzo 2019****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014 che stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), nonché gli importi disponibili per gli esercizi finanziari 2014-2020 per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a norma dell'articolo 10 quater, paragrafo 2, e degli articoli 136, 136 bis e 136 ter del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ⁽³⁾, e dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 14 e dell'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) A norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la Lituania ha comunicato alla Commissione, entro il 1° agosto 2018, la propria decisione di ridurre di 360 000 EUR i pagamenti diretti e il prodotto stimato di tale riduzione per l'anno civile 2019 da rendere disponibile come sostegno supplementare per le misure previste dai programmi di sviluppo rurale. I massimali nazionali pertinenti sono stati adattati con il regolamento delegato (UE) 2019/71 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (3) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ⁽⁶⁾, il sottomassimale per le spese connesse al mercato e ai pagamenti diretti del quadro finanziario pluriennale stabilito nell'allegato I dello stesso regolamento deve essere adattato in base agli adeguamenti tecnici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dello stesso regolamento in seguito ai trasferimenti tra il FEASR e i pagamenti diretti.
- (4) In seguito a tali modifiche, occorre adeguare il saldo netto disponibile per il FEAGA, fissato con il regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014. A fini di chiarezza dovrebbero essere pubblicati anche gli importi da mettere a disposizione del FEASR.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014 della Commissione, del 10 aprile 2014, che stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA (GUL 108 dell'11.4.2014, pag. 13).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 608).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/71 della Commissione, del 9 novembre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 16 del 18.1.2019, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 884).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER

ALLEGATO

«ALLEGATO

(milioni di EUR - prezzi correnti)

Esercizio finanziario	Importi messi a disposizione del FEASR						Importi trasferiti dal FEASR	Saldo netto disponibile per le spese del FEAGA
	Articolo 10 ter del regolamento (CE) n. 73/2009	Articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009	Articolo 136 ter del regolamento (CE) n. 73/2009	Articolo 66 del regolamento (UE) n. 1307/2013	Articolo 136 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 e articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013	Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013	Articolo 136 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 e articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013	
2014	296,300	51,600		4,000				43 778,100
2015			51,600	4,000	621,999		499,384	44 189,785
2016				4,000	1 138,146	108,659	573,047	43 950,242
2017				4,000	1 174,732	111,026	572,44	44 145,682
2018				4,000	1 184,257	110,213	571,82	44 162,350
2019				4,000	1 491,459	111,358	571,158	43 880,341
2020				4,000	1 507,843	112,401	570,356	43 887,112»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/446 DELLA COMMISSIONE**del 19 marzo 2019****che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) I prodotti importati da un paese terzo possono essere immessi sul mercato dell'Unione come prodotti biologici se sono coperti da un certificato di ispezione rilasciato dalle autorità competenti, dalle autorità di controllo o dagli organismi di controllo di un paese terzo riconosciuto o da un'autorità o un organismo di controllo riconosciuti. Conformemente all'azione 12 del Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea ⁽²⁾, la Commissione ha elaborato un sistema di certificazione elettronica per le importazioni di prodotti biologici, attraverso un modulo integrato nel sistema informatico veterinario integrato TRACES (*Trade Control and Expert System*) istituito dalla decisione 2003/24/CE della Commissione ⁽³⁾. Per migliorare il funzionamento del sistema di certificazione elettronica è opportuno utilizzare il sigillo elettronico qualificato in TRACES per la validazione dei certificati di ispezione ai fini del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (2) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l'elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007.
- (3) In base alle informazioni fornite dall'Australia, l'indirizzo Internet dell'autorità competente di tale paese è cambiato. Sono inoltre cambiati i nomi degli organismi di controllo «Australian Certified Organic Pty. Ltd» e «NASAA Certified Organic (NCO)».
- (4) Secondo le informazioni fornite dal Cile, «ARGENCERT» non è riconosciuto dalle autorità cilene come organismo di controllo e, pertanto, dovrebbe essere soppresso dall'elenco. Il nome «BIO CERTIFICADORA SERVICIOS LIMITADA» è cambiato.
- (5) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l'elenco delle autorità e degli organismi di controllo incaricati dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza.
- (6) «BAŞAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd» ha notificato alla Commissione il cambiamento del proprio indirizzo.
- (7) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «CCPB Srl» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per la categoria di prodotti A al Benin, alla Costa d'Avorio e al Togo, per la categoria di prodotti D al Vietnam e per le categorie di prodotti D ed E alle Seychelles e ad Hong Kong.

⁽¹⁾ GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.⁽²⁾ COM(2014) 179 final.⁽³⁾ Decisione 2003/24/CE della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 44).⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).

- (8) La Commissione ha svolto indagini su presunte irregolarità in relazione a varie partite di prodotti provenienti dal Kazakhstan, dalla Moldova, dalla Russia, dalla Turchia e dagli Emirati Arabi Uniti che erano stati certificati come biologici da «Control Union Certifications». «Control Union Certifications» non ha fornito risposte tempestive e definitive alle varie richieste di informazioni inoltrate dalla Commissione. Non ha peraltro dimostrato la tracciabilità e la qualificazione di tali prodotti come biologici. Ha inoltre rilasciato un certificato di ispezione per i prodotti che, in precedenza, erano stati declassati a prodotti convenzionali dalle autorità competenti di uno Stato membro a causa di residui di pesticidi. La Commissione ha pertanto deciso di revocare il riconoscimento di «Control Union Certifications» ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, primo comma, lettere c), d) e f), del regolamento (CE) n. 1235/2008 per tutte le categorie di prodotti relativamente al Kazakhstan, alla Moldova, alla Russia, alla Turchia e agli Emirati arabi uniti. Di conseguenza, è opportuno sopprimere, per «Control Union Certifications», il testo riguardante tali paesi dall'elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.
- (9) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Ecocert SA» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per la categoria di prodotti D al Kosovo.
- (10) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)» di cambiare il proprio indirizzo.
- (11) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «IBD Certificações Ltda» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D al Cile, all'Ecuador e al Perù.
- (12) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Organización Internacional Agropecuaria» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D alla Russia e per la categoria di prodotti E all'Argentina.
- (13) «Organska Kontrola» e «Quality Assurance International» hanno notificato alla Commissione il cambiamento dei loro indirizzi.
- (14) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/39 ⁽³⁾, fa erroneamente riferimento a «Letis S.A.» quale organismo di controllo riconosciuto per la categoria di prodotti B relativamente al Belize, al Brasile, alla Colombia, alla Costa Rica, alla Repubblica dominicana, al Guatemala, all'Honduras, a Panama e ad El Salvador. È necessario correggere tale errore.
- (15) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/39, fa inoltre erroneamente riferimento ad «Organic Control System» quale organismo di controllo riconosciuto per la categoria di prodotti E relativamente alla Repubblica di Macedonia del Nord. È necessario correggere tale errore.
- (16) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1235/2008.
- (17) La cancellazione del riconoscimento di «Letis S.A.» per la categoria di prodotti B relativamente al Belize, al Brasile, alla Colombia, alla Costa Rica, alla Repubblica dominicana, al Guatemala, all'Honduras, a Panama e ad El Salvador e la cancellazione del riconoscimento di «Organic Control System» per la categoria di prodotti E relativamente alla Repubblica di Macedonia del Nord dovrebbero applicarsi retroattivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2019/39.
- (18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/39 della Commissione, del 10 gennaio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 106).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato e rettificato come segue:

(1) all'articolo 13, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'originale del certificato di ispezione è un esemplare stampato e firmato a mano del certificato elettronico compilato in TRACES o, in alternativa, un certificato di ispezione firmato in TRACES con un sigillo elettronico qualificato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 27, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).»;

(2) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

(3) l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

I punti 7 e 8 dell'allegato II si applicano a decorrere dal 31 gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

(1) il testo relativo all'**Australia** è così modificato:

- a) al punto 4, l'indirizzo Internet è sostituito dal seguente: «<http://www.agriculture.gov.au/>»;
- b) al punto 5, le righe corrispondenti ai numeri di codice AU-BIO-001 e AU-BIO-004 sono sostituite dalle seguenti:

«AU-BIO-001	ACO Certification Ltd	www.aco.net.au
AU-BIO-004	NASAA Certified Organic	www.nasaa.com.au »

(2) nel testo relativo al **Cile**, il punto 5 è così modificato:

- a) la riga corrispondente al numero di codice CL-BIO-004 è soppressa;
- b) la riga corrispondente al numero di codice CL-BIO-010 è sostituita dalla seguente:

«CL-BIO-010	BIO CERTIFICADORA SERVICIOS LIMITADA O BIOAUDITA	https://www.bioaudita.cl »
-------------	--	---

ALLEGATO II

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato e rettificato come segue:

- (1) nel testo relativo a «**Başak Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd.**», il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Indirizzo: Atatürk Mahallesi 1014. Sokak No:21 D:1, 35920 Selçuk/İZMİR, Turchia»;

- (2) nel testo relativo a «**CCPB Srl**», al punto 3 le righe seguenti sono inserite nell'ordine dei numeri di codice:

«BJ-BIO-102	Benin	x	—	—	—	—	—
CI-BIO-102	Costa d'Avorio	x	—	—	—	—	—
HK-BIO-102	Hong Kong	—	—	—	x	x	—
SC-BIO-102	Seychelles	—	—	—	x	x	—
TG-BIO-102	Togo	x	—	—	—	—	—
VN-BIO-102	Vietnam	—	—	—	x	—	—»

- (3) nel testo relativo a «**Control Union Certifications**», al punto 3 le righe seguenti sono soppresse:

«AE-BIO-149	Emirati arabi uniti	x	x	x	x	x	x
KZ-BIO-149	Kazakhstan	x	x	x	x	x	x
MD-BIO-149	Moldova	x	x	x	x	x	x
RU-BIO-149	Russia	x	x	x	x	x	x
TR-BIO-149	Turchia	x	x	x	x	x	x»

- (4) nel testo relativo a «**Ecocert SA**», al punto 3 la riga seguente è inserita nell'ordine dei numeri di codice:

«XK-BIO-154	Kosovo	—	—	—	x	—	—»
-------------	--------	---	---	---	---	---	----

- (5) nel testo relativo a «**Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)**», il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Indirizzo: 5700 SW 34th st, suite 349, Gainesville, FL 32608, Stati Uniti»;

- (6) nel testo relativo a «**IBD Certificações Ltda**», al punto 3 le righe seguenti sono inserite nell'ordine dei numeri di codice:

«CO-BIO-122	Colombia	x	—	—	x	—	—
EC-BIO-122	Ecuador	x	—	—	x	—	—
PE-BIO-122	Perù	x	—	—	x	—	—»

- (7) nel testo relativo a «**Letis S.A.**», al punto 3, nelle righe riguardanti il Belize, il Brasile, la Colombia, la Costa Rica, la Repubblica dominicana, il Guatemala, l'Honduras, Panama ed El Salvador, è soppressa la crocetta nella colonna B;

- (8) nel testo relativo ad «**Organic Control System**», al punto 3, nella riga riguardante la Repubblica di Macedonia del Nord, è soppressa la crocetta nella colonna E;

(9) nel testo relativo ad «**Organización Internacional Agropecuaria**», il punto 3 è così modificato:

a) la seguente riga è inserita nell'ordine dei numeri di codice:

«RU-BIO-110	Russia	x	—	—	x	—	—»
-------------	--------	---	---	---	---	---	----

b) nella riga riguardante l'Argentina è aggiunta una crocetta nella colonna E;

(10) nel testo relativo a «**Organska Kontrola**», il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Indirizzo: Kranjčevićeva 15, 71 000 Sarajevo, Bosnia-Erzegovina»;

(11) nel testo relativo a «**Quality Assurance International**», il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Indirizzo: 4370 La Jolla Village Drive, Suite 300, San Diego, CA 92122, Stati Uniti».

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2019/447 DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 2019

relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo italiano,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Giorgio SILLI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

— sig. Alessio MARSILI, *Consigliere del Municipio XIII di Roma Capitale*.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2019

Per il Consiglio

Il presidente

M.C. BUDĂI

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

DECISIONE (UE) 2019/448 DEL CONSIGLIO**del 18 marzo 2019****relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea, di una proposta di inclusione del metossicloro nell'allegato A della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 14 ottobre 2004 la Comunità europea ha concluso la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione»), con la decisione 2006/507/CE del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) L'Unione, in quanto parte della convenzione, può presentare proposte di modifica degli allegati della stessa. L'allegato A della convenzione enumera le sostanze chimiche da eliminare, l'allegato B elenca le sostanze chimiche da sottoporre a limitazione e l'allegato C elenca le sostanze chimiche di cui devono essere ridotte o eliminate le emissioni provenienti dalla produzione non intenzionale.
- (3) Sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili e delle relazioni di esame, e tenendo debitamente conto dei criteri di screening di cui all'allegato D della convenzione, il metossicloro presenta le caratteristiche di un inquinante organico persistente.
- (4) Il metossicloro non è approvato come una sostanza attiva a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, e, pertanto, non può essere immesso sul mercato o utilizzato nell'Unione nei prodotti fitosanitari. Il metossicloro non è approvato come una sostanza attiva neanche a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, e, pertanto, non può essere immesso sul mercato o utilizzato nell'Unione nei biocidi. Inoltre, il metossicloro non è registrato a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e, di conseguenza, non può essere fabbricato o immesso sul mercato nell'Unione in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno per fabbricante o importatore.
- (5) Sebbene il metossicloro sia stato gradualmente eliminato nell'Unione molti anni fa, è possibile che sia ancora utilizzato come prodotto fitosanitario e disperso nell'ambiente al di fuori dell'Unione, ragione questa che potrebbe spiegarne il rinvenimento nell'ambiente. Date le proprietà di propagazione ambientale a lunga distanza del metossicloro, le misure adottate a livello nazionale o dell'Unione non sono sufficienti a garantire un grado elevato di tutela dell'ambiente e della salute umana, ed è pertanto necessaria un'azione internazionale su più vasta scala.
- (6) L'Unione dovrebbe pertanto presentare al segretariato della convenzione una proposta di inclusione del metossicloro nell'allegato A della convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Unione presenta una proposta di inclusione del metossicloro (n. CAS 72-43-5, n. CE 200-779-9) nell'allegato A della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione»).

La Commissione comunica, a nome dell'Unione, la proposta di cui al primo comma al segretariato della convenzione corredandola di tutte le informazioni richieste a norma dell'allegato D della convenzione.

⁽¹⁾ Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2019

Per il Consiglio
Il presidente
P. DAEA

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/449 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2019

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione che stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari di taluni paesi terzi per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa

[notificata con il numero C(2019) 2024]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce misure per quanto concerne i frutti di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, esclusi i frutti di *Citrus aurantium* L. e *Citrus latifolia* Tanaka («i frutti specificati»), originari dell'Argentina, del Brasile, del Sud Africa e dell'Uruguay, per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo *Phyllosticta citricarpa* («l'organismo specificato»).
- (2) L'aumento del numero di intercettazioni all'importazione negli ultimi tre anni dimostra che le misure previste dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/715 restano necessarie per proteggere il territorio dell'Unione dall'organismo specificato.
- (3) Nel 2018 gli Stati membri hanno inoltre notificato un numero significativo di intercettazioni dell'organismo specificato a seguito di ispezioni delle importazioni dei frutti specificati originari del Brasile. Le prescrizioni relative all'introduzione nell'Unione dei suddetti frutti originari del Brasile dovrebbero pertanto essere rafforzate.
- (4) Per garantire che i frutti specificati originari del Brasile siano indenni dall'organismo specificato, essi dovrebbero essere soggetti alle stesse prescrizioni relative alle ispezioni delle importazioni dei frutti originari dell'Argentina, del Sud Africa e dell'Uruguay.
- (5) Poiché i frutti specificati originari del Brasile dovranno essere sottoposti a trattamenti contro l'organismo specificato, ai fini della tracciabilità è opportuno che a tali frutti si applichi anche l'obbligo di fornire informazioni dettagliate sui trattamenti pre- e post-raccolta.
- (6) La decisione di esecuzione (UE) 2016/715 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2016/715

La decisione di esecuzione (UE) 2016/715 è così modificata:

- 1) l'articolo 4 è soppresso;
- 2) l'articolo 5 bis è così modificato:
 - a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Introduzione nell'Unione di frutti specificati originari dell'Argentina e del Brasile»;

⁽¹⁾ GUL 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione, dell'11 maggio 2016, che stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari di taluni paesi terzi per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa (GUL 125 del 13.5.2016, pag. 16).

b) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«I frutti specificati originari dell'Argentina e del Brasile sono accompagnati dal certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), primo comma, della direttiva 2000/29/CE, comprendente alla rubrica "Dichiarazione supplementare" i seguenti elementi:»

3) l'articolo 6 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Prescrizioni relative alle ispezioni dei frutti specificati originari dell'Argentina, del Brasile, del Sud Africa e dell'Uruguay all'interno dell'Unione»;

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I frutti specificati originari dell'Argentina, del Brasile, del Sud Africa e dell'Uruguay sono ispezionati visivamente al punto di ingresso o nel luogo di destinazione stabiliti a norma della direttiva 2004/103/CE della Commissione (*). Tali ispezioni sono effettuate su campioni di almeno 200 frutti di ciascuna specie dei frutti specificati per ogni partita di 30 tonnellate, o relativa parte, selezionati in base ad eventuali sintomi di *Phyllosticta citricarpa*.»

(*) Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli (GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16).»;

4) all'articolo 7, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) sono state conservate informazioni dettagliate sui trattamenti pre- e post-raccolta.»;

5) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

Data di cessazione della vigenza

La presente decisione non è più in vigore a decorrere dal 31 marzo 2022.».

Articolo 2

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2019

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/450 DELLA COMMISSIONE**del 19 marzo 2019****relativa alla pubblicazione dei documenti per la valutazione europea per i prodotti da costruzione elaborati a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 gli organismi di valutazione tecnica devono servirsi dei metodi e criteri contenuti nei documenti per la valutazione europea, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, per valutare le prestazioni dei prodotti da costruzione, oggetto di tali documenti, in relazione alle loro caratteristiche essenziali.
- (2) In conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 305/2011 e in seguito a diverse richieste di valutazioni tecniche europee da parte di fabbricanti, l'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica ha elaborato e adottato diversi documenti per la valutazione europea.
- (3) La Commissione ha valutato se i documenti per la valutazione europea elaborati dall'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica rispondano alle esigenze da soddisfare riguardo ai requisiti di base delle opere di costruzione di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011.
- (4) I documenti per la valutazione europea elaborati dall'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica rispondono alle esigenze da soddisfare riguardo ai requisiti di base delle opere di costruzione di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti relativi a tali documenti per la valutazione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti relativi ai documenti per la valutazione europea dei prodotti da costruzione elaborati a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 ed elencati nell'allegato della presente decisione sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2019

*Per la Commissione**Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GUL 88 del 4.4.2011, pag. 5.

ALLEGATO

Riferimento e titolo del documento per la valutazione europea

040427-00-0404	Kit per sistemi di isolamento termico a cappotto (ETICS) con malta come isolamento termico e intonaco continuo o discontinuo come rivestimento esterno
060012-00-0802	Kit composto da rivestimento interno per condotti realizzato con fibre di vetro, sostanze minerali e organiche e additivi
090119-00-0404	Kit per rivestimenti esterni di facciate in pannelli minerali con rinforzi applicati in situ
090120-00-0404	Kit per sistemi di pareti esterne non portanti in pannelli minerali
130031-00-0304	Travi e colonne in rete metallica
130082-00-0603	Sistema di fissaggio per facciate – Staffa in plastica per il fissaggio di elementi di legno alla sottostruttura
260014-00-0301	Additivo di tipo II con base in silicati calcinati

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/451 DELLA COMMISSIONE**del 19 marzo 2019****relativa alle norme armonizzate per i prodotti da costruzione elaborate a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (UE) n. 305/2011 per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione delle norme armonizzate in relazione alle loro caratteristiche essenziali, i fabbricanti devono usare i metodi e i criteri stabiliti da tali norme, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (2) Con le lettere M/109 del 29 agosto 1996, M/130 del 29 gennaio 1999, M/139 del 26 giugno 2001, M/122 del 14 dicembre 1998 e M/135 del 5 maggio 2000, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normalizzazione (CEN) di elaborare norme armonizzate a sostegno della direttiva 89/106/CEE del Consiglio ⁽²⁾ («mandati»). I riferimenti delle norme armonizzate elaborate in base ai mandati sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾.
- (3) I mandati consentono la revisione delle norme armonizzate elaborate in base ai suddetti mandati. Al fine di tenere conto degli sviluppi tecnici e dei requisiti del regolamento (UE) n. 305/2011, il CEN ha riveduto alcune norme armonizzate. In particolare, ha riveduto le norme armonizzate per i seguenti prodotti: sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio, tegole piane di fibrocemento e relativi accessori, vetro per edilizia e lastre piane di fibrocemento.
- (4) La Commissione ha valutato la conformità delle norme armonizzate rivedute dal CEN ai pertinenti mandati e al regolamento (UE) n. 305/2011.
- (5) Le norme armonizzate rivedute dal CEN sono conformi ai pertinenti mandati e al regolamento (UE) n. 305/2011. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti a tali norme nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (6) A norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 305/2011 si dovrebbe indicare un periodo di coesistenza per ciascuna norma armonizzata che sostituisce un'altra norma armonizzata. Tale periodo di coesistenza è stato indicato per quanto riguarda la norma EN 15824: 2017 relativa agli intonaci esterni e interni a base di leganti organici, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾. Dato che tale periodo non è sufficiente per consentire ai fabbricanti di prepararsi all'uso della norma è necessario indicare un nuovo periodo di coesistenza.
- (7) Al fine di consentire ai fabbricanti di utilizzare le norme armonizzate rivedute al più presto la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1I riferimenti delle norme armonizzate per i prodotti da costruzione elaborate a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 che figurano nell'elenco dell'allegato I della presente decisione sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.⁽²⁾ Direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12).⁽³⁾ GU C 92 del 9.3.2018, pag. 139.⁽⁴⁾ GU C 92 del 9.3.2018, pag. 139.

Articolo 2

I riferimenti delle norme armonizzate per i prodotti da costruzione a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 che figurano nell'elenco dell'allegato II della presente decisione sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* con un nuovo periodo di coesistenza per tali norme.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

N.	Riferimento della norma	Riferimento della norma sostituita	Inizio del periodo di coesistenza (gg.mm.aaaa)	Fine del periodo di coesistenza (gg.mm.aaaa)
1.	EN 54-5:2017+A1:2018 Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - parte 5: Rilevatori di calore - Rilevatori di calore puntiformi	EN 54-5:2000 Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - parte 5: Rilevatori di calore - Rilevatori puntiformi EN 54-5:2000/A1:2002	gg.mm.2019	31.8.2022
2.	EN 54-7:2018 Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - parte 7: Rilevatori di fumo - Rilevatori di fumo puntiformi funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione	EN 54-7:2000 Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - parte 7: Rilevatori di fumo - Rilevatori puntiformi funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione EN 54-7:2000/A1:2002 EN 54-7:2000/A2:2006	gg.mm.2019	31.8.2022
3.	EN 492:2012+A2:2018 Tegole piane di fibrocemento e relativi accessori - Specifica di prodotto e metodi di prova	EN 492:2012 Tegole piane di fibrocemento e relativi accessori - Specifica di prodotto e metodi di prova	gg.mm.2019	gg.mm.2020
4.	EN 1096-4:2018 Vetro per edilizia - Vetri rivestiti - parte 4: Norma di prodotto	EN 1096-4:2004 Vetro per edilizia - Vetri rivestiti - parte 4: Valutazione della conformità/Norma di prodotto	gg.mm.2019	gg.mm.2020
5.	EN 1279-5:2018 Vetro per edilizia - Vetrate isolanti - parte 5: Norma di prodotto	EN 1279-5:2005+A2:2010 Vetro per edilizia - Vetrate isolanti - parte 5: Valutazione della conformità	gg.mm.2019	gg.mm.2020
6.	EN 12467:2012+A2:2018 Lastre piane di fibrocemento - Specifica di prodotto e metodi di prova	EN 12467:2012 Lastre piane di fibrocemento - Specifica di prodotto e metodi di prova	gg.mm.2019	gg.mm.2020

ALLEGATO II

N.	Riferimento della norma	Riferimento della norma sostituita	Inizio del periodo di coesistenza (gg.mm.aaaa)	Fine del periodo di coesistenza (gg.mm.aaaa)
1.	EN 15824:2017 Specifiche per intonaci esterni e interni a base di leganti organici	EN 15824:2009 Specifiche per intonaci esterni e interni a base di leganti organici	9.3.2018	9.3.2020

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 52 del 23 febbraio 2013)

Alla pagina 72, allegato I, sezione 3, frase introduttiva,

anziché: «L'oro è fornito sotto forma di verghe di oro puro conformi agli standard di buona consegna e soddisfa le seguenti condizioni per essere accettato come garanzia a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012:»,

leggasi: «L'oro è fornito sotto forma di lingotti di oro puro allocati conformi agli standard di buona consegna e soddisfa le seguenti condizioni per essere accettato come garanzia a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012:».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT